



PROFESSIONE GEOMETRA

News professionali



06

2015



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

Affezionati *Lettori* e *Lettrici*,

l'argomento economia è oramai entrato a far parte dei discorsi quotidiani di ciascuno di noi, visto che al termine leghiamo lo stato di incertezza al quale non riusciamo più a dare risposte. Crisi, difficoltà, instabilità dei mercati, restrizioni, preoccupazione, sono solo alcuni dei termini più ricorrenti che ascoltiamo e siamo costretti a sperimentare sulla nostra pelle. Termini negativi, ostili al vivere sereno.

Eppure l'economia diversamente da altre scienze, è legata sia alla teoria della razionalità sia all'etica. Essendo l'etica rilevante per l'economia è difficile tenere separati i problemi metodologici che hanno per argomento il carattere dell'economia dai problemi valutativi che riguardano le scelte individuali e le loro condizioni e conseguenze. In una visione ortodossa, **l'economia è una scienza puramente positiva** nettamente distinta dalla politica e dal mala affare, una **tecnica affinata** che chiama in causa **regole, competenza, esperienza, capacità**.

Ora facciamo una riflessione: davvero a chi sta gestendo l'economia o si trova alla guida di qualsiasi contesto nel quale si gestisce il "bene comune" riusciamo ad attribuire talenti e qualità come quelle appena enunciate? Ci viene in mente qualcuno al quale riconosciamo tanta "stoffa" e autorità? E' immediato invece riscontrare che al "governare" si attribuisce la scaltrezza, l'astuzia, furberia, ingiustizia. Eppure economia vuol dire "benessere" ed esso è legato alla prosperità anche intellettuale.

La Costituzione americana, stilata alla fine del XVIII secolo, dichiara che i cittadini hanno "**diritto alla felicità**", presupponendo quindi che lo Stato abbia il dovere di realizzare questo diritto o di fare in modo che i cittadini possano realizzarlo. E quando si parla di Stato, esso viene equiparato ad ogni organizzazione chiamata a svolgere delle attività finalizzate alla collettività.

Si perché chi guida, rappresenta, governa ha l'obbligo di tutelare, sorvegliare, amministrare gli interessi e la "cosa comune", con uno spirito difensore e con preparazione adeguata allo scopo. Non è in nessun modo "abilitato" all'inciucio impasticciato.

Ed il rispetto dell'etica viene gridato su ogni fronte, la maggioranza degli individui rivendita la "lealtà" gestionale, contro le tessiture fitte dei pochi e le spartizioni di potere.

C'è molto da fare e risolvere, non c'è più tempo per salvaguardare seggiole e persone, per dare contentini o premi di "riconoscenza", occorre mettere le mani sui temi importanti che chiamano ogni sfera operativa all'immediata attività e progettualità fondata sulla concretezza, sulla "qualità" e sulla difesa della "cosa" e della "casa" comune.



E su questa linea anche Papa Francesco è arrivato a sorprendere tutti.

Non più omelie e discorsi per i cattolici, i colletti bianchi, anziani o fanciulli, ma argomenti che toccano e coinvolgono ogni individuo facente parte della società. Nella conferenza stampa per presentare l'Enciclica "**Laudato si**" non c'era solo Giovanni Zizioulas, il metropolita ortodosso di Pergamo definito "*il piu' grande teologo vivente*" suscitando tra l'altro piu' di qualche malumore cattolico, non c'erano solo gli accademici *John Schellnhuber* e *Carolyn Woo*,

c'erano atei, anticonformisti, operai, professionisti, rappresentati ogni tipo di organizzazione e ceti sociali, perché tutti "**nessuno escluso**" **siamo invitati a cambiare "condotta"** e non sono serviti i grandi discorsi "addobbati" per analizzare i temi di attualità, ma i relatori più seguiti sono stati i "**semplici con l'intelligenza illuminante e sociale**", che vivono con responsabilità ogni attività, anche quella più scontata. Una umile maestra elementare della periferia di Roma è stato il conferenziere più

seguito *Valeria Martano*, perché ha avuto il coraggio di individuare i problemi ed offrire soluzioni, a differenza di chi oramai comanda solo impartendo ordini, senza nessun tipo di confronto o conoscenza su quanto poi dovrà decidere sulla pelle di tutti.

Non è più tempo di pressapochismo, di retorica, di accordi equilibrati, sulle spalle di interi sistemi, occorre avere la "coscienza" di rivedere e riformare ogni sistema "corrotto".

Scriva il Papa nell'Enciclica, *"non si può riaffermare il dominio assoluto della dell'economia personalistica ad ogni livello, perchè non ha futuro e porta solo a generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura"*.

La "**Laudato si**" afferma la necessità di un profondo cambiamento nell'ordine economico. Una enciclica che ha detto un "**no alle logiche di mercato**" e di potere prepotente e "**SI**" a quelle che si pongono decisamente al servizio della vita di ognuno, un **NO** risoluto a tutto ciò che viene attuato e architettato con un privo senso di responsabilità, condizione propizia su cui si fonda ogni società civile".

"I disegni politici e di ogni persona chiamata a guidare organizzazioni e aggregazioni spesso non hanno ampiezza di vedute" ha detto il Papa.... *"perche' si vuole mantenere oggi un potere che sara' ricordato per la sua incapacita' di intervenire quando era urgente e necessario farlo?"*, è la domanda che il documento suggerisce alla riflessione dell'opinione singolare e pubblica nazionale e mondiale.

A nessuno sfugga che è *"l'occasione per sviluppare una nuova economia piu' attenta ai principi etici, e per una nuova regolamentazione di ogni attività anche ambientale che faccia uscire dalla ricchezza virtuale e riporti a quella reale. Occorre ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare in ogni luogo e sfera, per rimettere al centro le capacità, l'onestà, il saper fare a vantaggio di tutti...soprattutto dei nostri giovani al quale occorre garantire il lavoro, per non spegnere loro la speranza"*.



Cosa aggiungere....?

Beh visto che questo Papa ci piace e sembra aver conquistato un po' tutti...non ci rimane che riflettere ed agire rispondendo con un cambiamento di rotta per essere **"uomini nuovi"**, di cui ce ne **immediata richiesta ed ai quali è assicurata l'occupazione a tempo indeterminato.**

P.S. Questo numero contiene in allegato una guida per far fronte alla crisi con la nuova idea di concedere in affitto per uso turistico le stanze della propria abitazione.

E' una novità in tema di attivitànaturalmente l'opuscolo è riservato ai soci.

Per tutti il **Quaderno della Salubrità** ed il **Codice Deontologico**....e *tanto di più* lo troverete sfogliando il Notiziario.

Buona estate!!!!

Noi della Redazione "Professione Geometra"

VITA DI CATEGORIA



RICONOSCIMENTO EUROPEO VALUTATORE (REV), ECCO COME I GEOMETRI POSSONO OTTENERLO

Per i professionisti che desiderano ottenere la certificazione di geometra valutatore esperto è online il [nuovo sito rev.cng.it](http://nuovo_sito_rev.cng.it) realizzato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati a seguito dell'accordo con l'Associazione dei valutatori europei (TEGoVA – The European Group of Valuers' Association).

E per l'Italia sarà proprio il CNGeGL a operare come AMA – Awarding Member Association, ovvero di organismo competente per la procedura di aggiudicazione e di concessione agli iscritti all'Albo dello status **REV – Riconoscimento Europeo per il Valutatore**.



La qualifica di REV consente al geometra di dimostrare la propria qualifica ed esperienza professionale con l'obiettivo di garantire ai committenti la loro competenza nell'ambito della valutazione.

Ricordiamo che la recente **direttiva europea sui mutui** (2014/17/UE del 4 febbraio 2014), in fase di recepimento da parte del Governo Italiano, prevede che l'ente creditore sia responsabile della determinazione del valore del collaterale e che la perizia sia affidabile, specificando che, a tale fine, la stessa sia redatta conformemente a standard, che devono tenere conto di quelli internazionali sviluppati da IVSC, TEGoVA e RICS e da un **perito** che sia **competente sotto il profilo professionale e risponda a determinati requisiti** in materia di qualifiche nonché sia sufficientemente **indipendente dal processo di sottoscrizione del credito** in modo da poter fornire una valutazione imparziale e obiettiva. La Banca Centrale Europea, nella recente procedura di verifica delle banche (AQR), ha precisato che **lo standard di riferimento è quello pubblicato dal TEGoVA (EVS)**.

Sul [sito rev.cng.it](http://sito_rev.cng.it) è possibile scaricare la brochure di presentazione di TEGoVA e scaricare il regolamento per il rilascio della certificazione REV oltre a tutte le altre informazioni per iniziare la procedura per l'ottenimento di questa importante qualifica.



DAL 18 GENNAIO 2016 OPERATIVA LA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA

Dal 18 gennaio 2016 i liberi professionisti europei potranno utilizzare la tessera professionale europea per muoversi liberamente all'interno del mercato europeo

La notizia è stata data in occasione dell'Assemblea generale e del Comitato permanente del Consiglio europeo delle professioni liberali (Cepelis), tenutasi a Venezia.

L'organismo di Bruxelles, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli tecnici per l'attuazione della Direttiva sulle qualifiche professionali, focalizzandosi in particolare su tre aspetti: i **principi comuni di formazione**, la **tessera professionale europea** e il **meccanismo di allerta**.

PER IL PERITO VALUTATORE IMMOBILIARE IN ARRIVO LA PRASSI DI RIFERIMENTO

Le istituzioni e le organizzazioni che rappresentano il mercato immobiliare potranno proporre una best practise grazie all'avvio di una prassi di riferimento operativa in UNI sulla norma 11558: requisiti, competenze e abilità del valutatore immobiliare. La richiesta arriva dalla Rete delle Professioni Tecniche, su iniziativa del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati che ha sollecitato il procedimento di verifica sulla conformità della norma 11558, a cui lavora anche ACCREDIA, ente predisposto per la verifica dell'accreditamento delle società di certificazione, nonché di esperti UNI del settore. La prassi, una volta predisposta, sarà oggetto di pubblica consultazione per un mese e può essere trasformata in norma UNI oppure ritirata dal mercato entro cinque anni dalla sua approvazione.

La conclusione dei lavori viene prevista entro il prossimo mese di novembre 2015.



GEOMETRINEXPO2015

Ricordiamo che i geometri sono presenti ad Expo 2015 nello spazio organizzato da CNGeGL, CIPAG e Fondazione Geometri Italiani presso il padiglione Waa-Amia-Conaf.

Per l'acquisto di biglietti aperti a prezzi scontati, rivolgetevi al Collegio Provinciale di appartenenza

Continua il ciclo di incontri "Sviluppo sostenibile: cultura, ambiente, società. Geometri per la qualità della vita" organizzati presso la Galleria Meravigli con il Convegno **"Oltre l'efficienza: la nuova sfida della sostenibilità sarà far dialogare il costruito con l'ambiente"** che si terrà il **21 luglio 2015 dalle 9,30 alle 13.30**. Per la partecipazione al convegno che attribuirà **2 crediti formativi**, occorre eseguire l'iscrizione on line tramite SINF

MAGGIORI INFO SU GEOMETRINEXPO CLICCANDO [QUI](#)



I VINCITORI E I PARTECIPANTI DEL CONCORSO "GEOMETRI IN EXPO"

Stimolare la partecipazione con proposte tecnologiche mirate all'innovazione e, in particolare, coinvolgere i giovani colleghi nella presentazione di studi, analisi, realizzazioni o prototipi che meglio interagiscono con i temi dell'esposizione internazionale.

Queste le finalità istituzionali del concorso di idee, promosso dalla Fondazione Geometri Italiani e ispirato ai temi di Expo Milano 2015, che ha raccolto adesioni e ipotesi progettuali, caratterizzate da un comune denominatore: migliorare il benessere, la qualità della vita con la professionalità dalle mille sfaccettature, tipica del geometra.

Ecco la presentazione dei progetti selezionati dalla giuria del concorso

[CAT A – Riquilificazione urbana Milano \(SO\) – 1° Premio](#)

[CAT B – Filiera corta urbana \(TO\) 1° Premio](#)

[CAT B – Riquilificazione borgo montano \(SO\) 2° Premio](#)

[CAT B - Villaggio ecosostenibile \(PV\) – 3° Premio](#)

[CAT B- La casa orto sostenibile \(MI\) – Menzione Speciale](#)

[QUI per il video "Riquilificazione Borghi"](#)

DALLA CASSA GEOMETRI IL DURC ONLINE DAL 6 LUGLIO 2015

Dal 6 Luglio è attivo il servizio online per le stazioni appaltanti per la richiesta ed il rilascio automatico del certificato di regolarità contributiva degli iscritti (DURC).

In caso di partecipazione alle procedure di gara negli appalti con importi a base d'asta inferiori ad euro 40.000,00 la stazione appaltante deve richiedere la certificazione di regolarità contributiva direttamente all'Ente di Previdenza.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

CASSA GEOMETRI: MODELLO UNICO 2015

La dichiarazione reddituale alla CIPAG deve essere effettuata compilando il quadro RR, sezione III, della dichiarazione dei redditi Modello Unico PF. Sono tenuti a compilare la Sezione III del Quadro RR del Modello UNICO 2015 PF i seguenti soggetti:

- Geometri iscritti alla CIPAG nel 2014.
- Geometri cancellati nel corso del 2014 e che non si sono successivamente reinscritti.

Sono esonerati dalla compilazione:

- Coloro che nel 2014 non hanno prodotto reddito professionale e non erano in possesso di una partita IVA professionale attiva.

PER LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE [CLICCA QUI](#)



PROFESSIONE GEOMETRA – COME ISCRIVERSI

Per iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:

Compilare in ogni sua parte la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** (per scaricarla [CLICCA QUI](#)) ed effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- **Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451** dell'Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all'Associazione Nazionale "Donne Geometra" – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE:** Indicare nel bonifico il **NOME** e **COGNOME**, e la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2015**
- **Conto Corrente postale numero 1511135**, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - **IMPORTANTE:** Indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2015**
La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: **0174/81109**

IMPORTANTE: L'invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l'inserimento nell'Albo Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17

COMUNICAZIONE AI SOCI

Invitiamo tutti coloro che risultano iscritti a questa Associazione, a comunicarci l'eventuale cambio dei dati personali e della mail all'indirizzo donnegeometra@libero.it, onde evitare la mancata recettività di ogni servizio. Vi preghiamo inoltre di verificare sempre i documenti presenti nella cartella "spam", considerato che in molti ci hanno segnalato la presenza delle comunicazioni in questa cartella. Nel caso vi consigliamo di rivedere il filtro della vostra posta elettronica.



DAL 1° LUGLIO OBBLIGO BANDA LARGA NEGLI EDIFICI NUOVI O CON RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI

Tutti gli edifici di nuova costruzione, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015, dovranno essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, anche agli edifici preesistenti, quando siano oggetto di interventi per i quali venga richiesto un permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015.

La novità è stata introdotta dallo Sblocca Italia (decreto legge n.133/2014 convertito con modificazioni nella legge n.164/2014) con l'inserimento nel Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) dell'articolo 135-bis.

DEFINIZIONE DI "INFRASTRUTTURA FISICA MULTISERVIZIO INTERNA ALL'EDIFICIO". Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

OBBLIGO DI DOTAZIONE DI UN PUNTO DI ACCESSO. Inoltre, tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015 dovranno essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire.

Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

ETICHETTA VOLONTARIA DI "EDIFICIO PREDISPOSTO ALLA BANDA LARGA". Gli edifici equipaggiati possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e



non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.

L'INFRASTRUTTURAZIONE MEDIANTE BANDA ULTRA LARGA CLASSIFICATA COME OPERA DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. Inoltre, lo Sblocca Italia inserisce tra le opere di urbanizzazione primaria - attraverso una modifica della legge n. 847/1964 - le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici. Anche le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche) sono inserite tra le opere di urbanizzazione primaria.

LINEE GUIDA DEL NUOVO APE, CALCOLO PRESTAZIONE ENERGETICA E SCHEMI DI RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

Publicati i nuovi decreti di attuazione previsti dalla legge 90/2013. I 3 decreti interministeriali del 26 giugno 2015, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici, sono:

- **decreto requisiti minimi**, applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
- **linee guida nuovo APE 2015**, adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
- **decreto relazione tecnica di progetto**, schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici



Decreto requisiti minimi

Il **decreto requisiti minimi** definisce le **nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi** di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.

[SCARICA IL DM REQUISITI MINIMI DI EFFICIENZA](#)

Decreto linee guida APE 2015

Il **decreto linee guida** definisce le **nuove regole per la redazione dell'APE** (attestato di prestazione energetica). Il nuovo modello di APE sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo **schema di annuncio commerciale** e al **database nazionale dei certificati energetici (SIAPE)**, offrirà al

cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori informazioni semplici e chiare sull'efficienza dell'edificio e degli impianti, consentendone un confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

SCARICA IL DM LINEE GUIDA APE

Decreto relazione tecnica

Il **decreto relazione tecnica** definisce gli **schemi di relazione tecnica di progetto**, adeguandoli al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.

Con l'emanazione di questi provvedimenti si compie un passo importante verso l'incremento degli **edifici ad energia quasi zero**.

I provvedimenti entreranno in vigore il **1 ottobre 2015**, consentendo così all'Italia di adeguarsi completamente alle direttive europee in materia energetica.

SCARICA IL DM RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

APPLICAZIONE NORME SUI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI: PRESTO MODIFICHE ALL'ART. 88 DEL D. LEG.VO 81/2008

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge europea 2014 - annuale provvedimento che contiene norme di diretta attuazione, volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea - e che ora è all'esame delle competenti commissioni del Senato.

Tra le disposizioni recate dal provvedimento, segnaliamo l'articolo 16, che concerne l'**ambito di applicazione della disciplina di cui al Titolo IV, Capo I, del Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008**, che contiene le misure specifiche per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.

La norma ridefinisce i casi di esclusione dall'applicazione della normativa sui cantieri temporanei e mobili, di cui all'**art. 88 del D. Leg.vo 81/2008**, ed in particolare quello contenuto nella **lettera g-bis) del comma 2** del menzionato art. 88 (lettera prima aggiunta dal D.Leg.vo del 03/08/2009 n. 106 e poi sostituita dal D.L. 21/06/2013, n. 69).

Si riporta di seguito l'attuale testo della disposizione in commento, ed il prossimo che emergerebbe dalla definitiva approvazione della legge europea 2014.



ATTUALE TESTO	PROSSIMO TESTO
<p>2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI;</p>	<p>2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;</p>

Sul tema la Commissione europea aveva richiesto alle autorità italiane (*procedura precontenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL*) informazioni circostanziate anche in merito alla documentazione relativa alla valutazione del rischio in caso di interferenza tra attività che presentano un basso rischio d'infortunio, condotte simultaneamente sullo stesso posto di lavoro (DUVRI). La Commissione, in merito, intendeva verificare come la possibilità di optare per la designazione di un proprio incaricato (invece di effettuare una valutazione del rischio) potesse assicurare la piena efficacia delle disposizioni della direttiva 89/391/CEE. I chiarimenti forniti al riguardo dal Governo italiano sono stati ritenuti soddisfacenti dalla Commissione.

La modifica legislativa in esame è stata ritenuta idonea a superare i rilievi.



AUTORIZZAZIONE AL LAVORO IN LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI (ART. 65 D. LEG.VO 81/2008 E CHIARIMENTI)

L'art. 65 del Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008, reca i requisiti in presenza dei quali è possibile adibire locali chiusi sotterranei o semisotterranei ad attività lavorative.

In primo luogo - in assenza di precise definizioni rinvenibili nella normativa in vigore e considerando che i termini

"sotterraneo" e "semisotterraneo" possono certamente assimilarsi a "interrato" e "seminterrato", definiamo:

- **LOCALI INTERRATI (O SOTTERRANEI)** : fabbricati o parti di essi che almeno in parte si trovino completamente sotto il livello del terreno, fatta eccezione per il punto di ingresso;
- **LOCALI SEMIINTERRATI (O SEMISOTTERRANEI)** : fabbricati o parti di essi che almeno in parte si trovino sotto il livello del terreno, ed in cui la parte fuori dal terreno è limitata dall'altezza della parte di edificio più alta sopra la quota di riferimento oppure dall'altezza delle facciate visibili.

Per detti locali il menzionato art. 65 prevede il divieto di adibizione ad attività lavorative. Tale divieto può essere aggirato in presenza di:

- **particolari esigenze tecniche;**

- altri casi in cui, pur non ricorrendo le "*particolari esigenze tecniche*", **il competente Organo di vigilanza autorizza l'utilizzo dei locali per attività lavorative, purché dette attività non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi.**

In entrambi i casi, comunque, nei locali dovranno essere assicurate **idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.**

A proposito in particolare dell'autorizzazione rilasciata dal competente Organo di vigilanza, è intervenuta la Commissione per gli interpellati presso il Ministero del lavoro e politiche sociali la quale, con l'**Interpello n. 5 del 24/06/2015** che eventuali limitazioni dell'orario di lavoro potranno essere prescritte da detta autorizzazione, purché abbiano una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dal menzionato art. 65 del D. Leg.vo 81/2008. In caso contrario l'autorizzazione fornita deve comunque intendersi valida per l'intera giornata lavorativa contrattuale.

Il dettaglio dei requisiti igienico-sanitari previsti per uffici e luoghi di lavoro in genere è contenuto nell'**Allegato IV al D. Leg.vo 81/2008**, da integrare con le ulteriori indicazioni presenti nei regolamenti e/o linee guida che pressoché tutte le Regioni hanno emanato sul punto, fornendo in diversi casi indicazioni differenziate a seconda della tipologia attività lavorativa cui i locali devono essere adibiti.

PER SCARICARE L'INTERPELLO [CLICCA QUI](#)



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO: CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Il Ministero dei beni e delle attività culturali ha emanato la **Circolare 30/04/2015, n. 15, dal titolo "Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e**

mitigazione del rischio sismico", che introduce a carico dei progettisti - in determinate occasioni di intervento su edifici facenti parte del patrimonio storico-artistico - l'onere di compilare ed allegare alle istanze di autorizzazioni e pareri una specifica scheda tecnica.

La Circolare muove dal presupposto che l'edilizia storica presenta specifiche vulnerabilità strutturali nei confronti delle azioni sismiche, come più volte evidenziato in caso di terremoti succedutisi nel tempo. Per tali costruzioni infatti, ogni elemento architettonico, anche secondario e non avente specifiche funzioni strutturali, può influenzare il comportamento strutturale in caso di sollecitazioni sismiche.

Da qui, la necessità secondo il Ministero dei beni e delle attività culturali, di verificare con particolare attenzione, in caso di interventi edilizi, la corretta applicazione dei principi e dei criteri progettuali contenuti nelle vigenti Norme tecniche per le costruzioni nonché nella Dir. P.C.M. 09/02/2011 (*Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni*).

Detta verifica potrà anche consentire, nelle intenzioni del Dicastero, l'avvio di un processo di monitoraggio per creare una banca dati di informazioni utili ai fini delle successive evoluzioni della normativa tecnica di settore.

Ciò stante, la Circolare prevede l'obbligo, a partire dal 01/09/2015, di allegare alla documentazione da presentare per la richiesta di pareri ed autorizzazioni, la scheda di cui all'Allegato 1 alla Circolare medesima.

Gli interventi in relazione ai quali la scheda dovrà essere presentata sono:

- **interventi di miglioramento sismico (cfr. art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004);**
- **interventi che riguardino singoli elementi strutturali (cd. "interventi di riparazione o locali");**
- **interventi di manutenzione straordinaria che prevedano lavorazioni significative nei confronti dell'interazione con la struttura.**

La stessa Circolare chiarisce come la scheda in oggetto non costituisca una documentazione tecnica aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista per legge, e che dovendo essere compilata con dati ad un livello base di approfondimento che consentano di evidenziare esclusivamente l'approccio progettuale adottato, non comporta un significativo aggravio dell'attività tecnica connessa alle istanze. Da queste considerazioni, unitamente al fatto che l'obbligo in questione promana da un documento di prassi e non da una norma di rango legislativo o regolamentare, si può desumere che **resta nella piena e discrezionale responsabilità del progettista valutare se l'intervento rientra tra quelli oggetto del monitoraggio**, e che **altresì la mancanza della scheda non può comunque costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza**. Le Soprintendenze cureranno l'archiviazione delle schede nella piattaforma "Community Mibac", seguendo le indicazioni e le specifiche riportate dalla stessa Circolare (Allegato 2).

PER SCARICARE LA CIRCOLARE E IL MODELLO [CLICCA QUI](#)

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA): IL MODELLO UNIFICATO

Pubblicato, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 59/2013, sul Supplemento Ordinario n. 35 alla G.U. n. 149 del 30/06/2015 il **Decreto interministeriale 08/05/2015** del Dipartimento della Funzione pubblica contenente, in allegato, il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA), sul quale la Conferenza Unificata aveva espresso intesa nella seduta del 26/02/2015..

Il Decreto interministeriale prevede un obbligo per le Regioni di conformarsi entro il 30/06/2015 a quanto ivi previsto.



Si ricorda che L'Autorizzazione unica ambientale può essere richiesta dai gestori di impianti assoggettati ad almeno una delle seguenti procedure abilitative:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Leg.vo 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Leg.vo 152/2006;
- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D. Leg.vo 152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della L. 26/10/1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D. Leg.vo 27/01/1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui agli articoli 215 e 216 del D. Leg.vo 152/2006.

L'Autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi elencati, è rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ed ha validità di 15 anni a decorrere dalla data del rilascio.

PER SCARICARE IL MODELLO [CLICCA QUI](#)

IN CANTIERE, POS PER LE IMPRESE FAMILIARI



Le imprese familiari devono redigere il Piano operativo di sicurezza (Pos) qualora si trovino a operare in un cantiere: a precisarlo è la Commissione per gli interpellati sulla sicurezza del lavoro nella nota n. 3/2015.

La Commissione ha risposto ai quesiti dell'Ugl Sanità che ha chiesto di sapere se le imprese familiari operanti in cantieri temporanei e mobili devono redigere il Pos cui si fa riferimento all'articolo 89 del TU Sicurezza (dlgs n. 81/2008) e se nel caso vada redatto devono riportare tutti i contenuti dell'allegato 15 del TU.

La Commissione, nella risposta ha richiamato due norme: l'**articolo 230 bis del Codice civile** in base al quale *"salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essa, nonché agli incrementi dell'azienda in ordine all'avviamento in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato"*.

L'altro articolo, 96 del TU, recita: *"I datori di lavoro delle imprese affidatarie e di quelle esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa, anche familiare, o con meno di 10 addetti... redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera H'."*

La Commissione ha precisato che ai fini dell'applicazione del TU alle imprese familiari vale l'articolo 21 del TU e che qualora si trovino a operare all'interno di cantieri mobili (o temporanei) ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera A del citato TU, sono tenute a redigere il Pos come previsto dall'articolo 96 dello stesso TU. Il Pos dovrà riportare tutti i punti dell'allegato 15 fatta eccezione di quelli relativi a obblighi che non trovano applicazione delle imprese famigliari.

DURC ONLINE DAL 1° LUGLIO 2015. LA NUOVA PROCEDURA SPIEGATA IN UNA CIRCOLARE INPS

Dal 1° luglio 2015 è operativo il servizio "Durc On Line" in www.inps.it e in www.inail.it (d.m. 30 gennaio 2015). L'applicativo Sportello unico previdenziale rimane attivo per effettuare solo le seguenti richieste di Durc:

- **Durc in presenza di certificazione dei crediti**
- **Durc per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012**
- **Durc richiesti dagli "Sportelli unici per l'immigrazione" per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari**
- **Durc ricostruzione privata sisma Abruzzo**

Le richieste del Durc presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria saranno definite con l'emissione del relativo certificato in Sportello unico previdenziale, applicando la nuova disciplina della regolarità contributiva contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015. Le stazioni appaltanti e le amministrazioni precedenti nonché le SOA possono accedere al servizio "Durc On Line", sia dal portale Inail che dal portale Inps, con le stesse credenziali/abilitazioni già rilasciate per l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA).

PER CONSULTARE LA CIRCOLARE INPS N. 126 DEL 26 GIUGNO 2015 [CLICCA QUI](#)

DAL NOTARIATO DUE NUOVI STUDI SULLA DIVISIONE IMMOBILIARE E SUI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI PUBBLICI

La divisione è assoggettata ad imposta secondo le regole degli atti dichiarativi quando riguardi una massa di beni acquisiti con unico titolo e vi sia proporzionalità alle quote di diritto, ma manifesta annose problematiche in tema di conguagli fittizi e, riguardo allo scioglimento della comunione ereditaria, anche a proposito della delimitazione della massa cui parametrare il rapporto tra quote e porzioni.

Sul temo lo studio del notariato n. 24-2015/T dal titolo *Divisione - Individuazione della massa nelle ipotesi successorie e non successorie - Riflessi delle assegnazioni sulla configurabilità di conguagli fittizi -*

[CLICCA QUI PER SCARICARE IL DOCUMENTO](#)

Il decreto "Sblocca-Italia" contiene talune previsioni all'art. 20 che "ripristinano" i regimi tributari di favore (stabiliti dalla previgente normativa) in materia di imposte indirette per: a) i trasferimenti a titolo oneroso di immobili pubblici in particolari ipotesi (permuta, cartolarizzazione, dismissione e valorizzazione del

patrimonio pubblico immobiliare); b) i trasferimenti in materia di edilizia economica e popolare; c) altri trasferimenti relativi ai fondi di investimento immobiliare e alle Siiq.

Sul temo lo studio del notariato n. 46/2015/T dal titolo Trasferimenti di immobili pubblici e di edilizia economica e popolare e trasferimenti effettuati da fondi immobiliari dopo il decreto n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014 (c.d. decreto "Sblocca-Italia") - Profili fiscali – [CLICCA QUI PER SCARICARE IL DOCUMENTO](#)

LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI DA QUEST'ANNO PIÙ BREVE

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto di natura processuale che prevede l'esclusione dei giorni ricompresi **tra il 1 e il 31 agosto** dal calcolo delle scadenze processuali.

In passato la **sospensione feriale dei termini processuali** operava dal 1 agosto al 15 settembre ma il Decreto Legge n. 132/2014, recante convertito con modificazioni dalla legge 162/2014 ha ne ha modificato la durata e così a partire dal 2015 la sospensione sarà più breve.

Le specificità dell'istituto:

Per effetto della sospensione feriale, il termine per il compimento di una determinata attività processuale **cessa di correre per tutto il tempo della sospensione** e riprende soltanto alla fine della stessa; di conseguenza, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla sospensione mentre, *ex art. 1 L. 742/1969*, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Il periodo di sospensione: finalità

Com'è sopra accennato con l'entrata in vigore della L. 162/2014, la sospensione dei termini nel periodo feriale è stata ridotta a **trenta giorni**. Mentre l'originario termine di quarantacinque giorni **rispondeva ad una ratio garantista nei confronti delle parti** in applicazione del più generale diritto di difesa, con la recente modifica il legislatore ha inteso smaltire il contenzioso arretrato anche attraverso la contestuale riduzione del periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato) così come prevista dal nuovo art. 8-*bis* della L. 97/1979.

Casi di esclusione

Per espressa previsione legislativa la sospensione feriale non si applica:

- **in materia penale** (artt. 2, 2-*bis*, 4 L. 742/1969, art. 91 r.d. 12/1941, art. 467 c.p.p.): ai procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in caso di rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell'imputato o del suo difensore; alle indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata; alle cause relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza; ai procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia



stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza; in caso di incidente probatorio per l'assunzione delle prove non rinviabili.

- in materia civile (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 c.p.c.):

alle cause di alimenti; ai procedimenti cautelari; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione; ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione; ai procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in genere, a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; alle controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari; rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico; assicurazioni sociali; infortuni sul lavoro; malattie professionali; assegni familiari; ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie; nonché alle controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.

- in materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969):

ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

COOKIE LAW: I CHIARIMENTI DEL GARANTE PRIVACY IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI COOKIE



Sono pervenute al Garante numerose richieste – provenienti in particolare da piccoli gestori – concernenti alcuni punti del **provvedimento in materia di cookie dell'8 maggio 2014**.

Il Garante, considerata l'importanza e la delicatezza della tematica, che ha l'obiettivo principale di tutelare gli utenti da profilazioni effettuate a loro insaputa sulla base dei loro comportamenti in rete, nel ribadire quanto già disposto, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

Preliminarmente, occorre rappresentare che gli obblighi in materia di cookie derivano da una normativa europea da ultimo modificata nel 2009 – e recepita in Italia con un decreto del 2012 – che ha imposto di informare gli utenti di Internet ed acquisire un loro consenso preventivo. Il provvedimento del Garante, la cui definitiva adozione è stata preceduta da una consultazione pubblica, ha inteso semplificare gli adempimenti previsti dalla norma ed ha lasciato ai destinatari un anno di tempo per adeguarsi.

1. Ambito di applicazione

Resta fermo che i siti che non consentono l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale dell'utente o l'accesso a informazioni già archiviate, e che quindi non utilizzano cookie, non sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa. Si conferma che per l'uso di cookie esclusivamente tecnici è richiesto il solo rilascio dell'informativa con le modalità ritenute più idonee (ad es. inserendo il riferimento nella privacy policy del sito) senza necessità di realizzare il banner previsto dal provvedimento.

2. Utilizzo di cookie analitici di terze parti

Nell'ottica della semplificazione che l'Autorità sta perseguendo, è stato già chiarito nel provvedimento come i cookie analitici – che servono a monitorare l'uso del sito da parte degli utenti per finalità di ottimizzazione dello stesso – possano essere assimilati ai cookie tecnici laddove siano realizzati e utilizzati direttamente dal sito prima parte (senza, dunque, l'intervento di soggetti terzi).

In molti casi, tuttavia, i siti utilizzano, per meri fini statistici, cookie analitici realizzati e messi a disposizione da terze parti. In questi casi, si ritiene che i suddetti siti non siano soggetti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa (notificazione al Garante in primis) qualora vengano adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative dell'indirizzo IP).

L'impiego di tali cookie deve, inoltre, essere subordinato a vincoli contrattuali tra siti e terze parti, nei quali si faccia espressamente richiamo all'impegno della terza parte o a utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli separatamente e a non "arricchirli" o a non "incrociarli" con altre informazioni di cui esse dispongano.

3. Uso di piattaforme che installano cookie

In alcune richieste è stato evidenziato il fatto che è difficile apportare le modifiche necessarie a dare attuazione alla normativa in materia di cookie alle piattaforme da molti utilizzate per la realizzazione di siti web e contenenti già al loro interno strumenti, talora pre-configurati, per la gestione dei *cookie* o dei *widgets*.

Al riguardo, la consapevolezza dei vincoli tecnologici esistenti ha portato il Garante a indicare il termine di dodici mesi per attuare le indicazioni contenute nel provvedimento dell'8 maggio 2014 onde consentire una compiuta attuazione degli obblighi normativi. Si ritiene che tale obiettivo, in considerazione della vasta platea di utilizzatori e sviluppatori di piattaforme (molte delle quali open source), possa essere raggiunto mediante l'applicazione di strumenti di c.d. *privacy-by-design* realizzati sulla piattaforma medesima e messi a disposizione degli utilizzatori e gestori di siti. Tali interventi dovranno essere volti a permettere il più ampio margine possibile di azione da parte degli utilizzatori sull'installazione dei cookie, consentendo loro di inibire l'installazione di quelli a loro non necessari, e in ogni caso dovranno prevedere opzioni di default che subordinino

l'installazione dei cookie non tecnici alla manifestazione del consenso preventivo nelle forme semplificate previste dal Provvedimento.

4. Soggetti tenuti a realizzare il banner: il ruolo dei siti prima parte

Con riferimento al tema della responsabilità dei gestori dei siti prima parte in merito all'installazione dei cookie di profilazione provenienti da domini "terze parti", si conferma che tali soggetti rispetto all'installazione di tali cookie svolgono un ruolo di mero intermediario tecnico. È bene precisare, tuttavia, che per la natura "distribuita" di tale trattamento, che vede il sito prima parte comunque coinvolto nel processo, il consenso all'uso dei cookie terze parti si sostanzia nella composizione di due elementi entrambi necessari: da un lato la presenza del banner, che genera l'evento idoneo a rendere il consenso documentabile (a carico della prima parte) e, dall'altro, la presenza dei link aggiornati ai siti gestiti dalle terze parti in cui l'utente potrà effettuare le proprie scelte in merito alle categorie e ai soggetti da cui ricevere cookie di profilazione. Si chiarisce inoltre che se sul sito i banner pubblicitari o i collegamenti con i social network sono semplici link a siti terze parti che non installano cookie di profilazione non c'è bisogno di informativa e consenso. Al riguardo, si coglie l'occasione per ribadire che le richieste di consenso presenti all'interno dell'informativa estesa del sito prima parte ovvero nei siti predisposti dalle terze parti, non dovranno necessariamente fare riferimento ai singoli cookie installati, ma potranno riguardare categorie più ampie o specifici produttori o mediatori con cui il sito prima parte ha stabilito rapporti commerciali. Preme sottolineare che l'obbligo di rendere l'informativa e acquisire il consenso nasce dalla scelta del sito di ospitare pubblicità mirata basata sulla profilazione degli utenti tramite i cookie, in luogo di quella generalista offerta indistintamente a tutti.

5. Modalità di acquisizione del consenso

Come noto, nel Provvedimento è stato stabilito che "la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie" (cfr. punto 1, lett. e), del dispositivo).

Al riguardo, si rappresenta che soluzioni per l'acquisizione del consenso basate su "*scroll*", ovvero sulla prosecuzione della navigazione all'interno della medesima pagina web, da molti prospettate e in effetti particolarmente rilevanti nel caso di dispositivi mobili, sono considerate in linea con i requisiti di legge, qualora queste siano chiaramente indicate nell'informativa e siano in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del gestore del sito (prima parte), che possa essere qualificato come azione positiva dell'utente.

6. Applicazione della normativa italiana anche a siti che hanno sede in Paesi extra EU

In merito ai chiarimenti richiesti sull'ambito di applicazione della normativa in materia di cookie, si evidenzia che la stessa riguarda tutti i siti che, a prescindere dalla presenza di una sede nel

territorio dello Stato, installano cookie sui terminali degli utenti, utilizzando quindi per il trattamento “strumenti situati sul territorio dello Stato” (cfr. art. 5, comma 2, del Codice privacy).

7. Notificazione in caso di realizzazione di più siti web

Si ritiene condivisibile la richiesta presentata da alcuni editori titolari in merito alla possibilità di effettuare una sola notificazione per tutti i diversi siti web che gli stessi gestiscono, in linea con le previsioni normative. In tal caso nella notificazione del trattamento andranno indicati tutti i domini nei quali il trattamento effettuato attraverso i cookie si realizza mantenendone aggiornato – attraverso eventuali modifiche della notificazione – il relativo elenco.

Ulteriori chiarimenti potranno essere forniti dall’Autorità a seguito di eventuali quesiti che verranno posti anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che dovessero intervenire.

IN PARTICOLARE EVIDENZA

- I siti che non utilizzano cookie non sono soggetti ad alcun obbligo
- Per l’utilizzo di cookie tecnici è richiesta la sola informativa (ad esempio nella privacy policy del sito). Non è necessario realizzare specifici banner.
- I cookie analitici sono assimilati a quelli tecnici solo quando realizzati e utilizzati direttamente dal sito prima parte per migliorarne la fruibilità.
- Se i cookie analitici sono messi a disposizione da terze parti i titolari non sono soggetti ad obblighi (notificazione al Garante in primis) qualora:
 - siano adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie (ad esempio tramite il mascheramento di porzioni significative dell’IP);
 - la terza parte si impegna a non incrociare le informazioni contenute nei cookies con altre di cui già dispone.
- Se sul sito ci sono link a siti terze parti (es. banner pubblicitari; collegamenti a social network) che non richiedono l’installazione di cookie di profilazione non c’è bisogno di informativa e consenso.
- Nell’informativa estesa il consenso all’uso di cookie di profilazione potrà essere richiesto per categorie (es. viaggi, sport
- È possibile effettuare una sola notificazione per tutti i diversi siti web che vengono gestiti nell’ambito dello stesso dominio.
- Gli obblighi si applicano a tutti i siti che installano cookie sui terminali degli utenti, a prescindere dalla presenza di una sede in Italia.



FORMALITÀ IMMOBILIARI: NUOVI CODICI PER TRASCRIVERE, ISCRIVERE, ANNOTARE

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 24/E del 17 giugno 2015

L'ampliamento degli atti soggetti a pubblicità immobiliare ha fatto emergere l'esigenza di una revisione complessiva delle tabelle dove sono elencati, distinti per forma (trascrizione, iscrizione e annotazione) e per fattispecie.

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 24/E del 17 giugno 2015**, illustra le principali novità intervenute in materia e fornisce, in allegato, le nuove tabelle con i codici identificativi da utilizzare per le corrispondenti



formalità: atti soggetti a trascrizione (allegato 1), atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni (allegato 2), tipi di annotazione (allegato 3). Sostituiscono quelle contenute nella circolare ministeriale 128/T del 1995, con cui il dipartimento del Territorio del ministero delle Finanze aveva fornito le "Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995". I nuovi elenchi codificano sia fattispecie sopravvenute sia ipotesi già esistenti ma prive di un'apposita codificazione e, pertanto, finora gestite con codici generici. Inoltre, per facilitare l'ispezione dei registri immobiliari, riportano anche i codici già inclusi nelle tabelle originarie, anche quelli non più attuali o inibiti nell'utilizzo perché sostituiti.

Le codifiche di nuova introduzione potranno essere adottate per la redazione delle note su supporto informatico, predisposte utilizzando il programma "Unimod" o "Unimod semplificato". Se invece si utilizza il programma "Nota", non sarà possibile avvalersi delle *new entry*.

Per consentire gli adeguamenti tecnico-informatici delle procedure e dei software in uso, i nuovi codici potranno essere utilizzati a partire dal prossimo 30 ottobre.

Atti soggetti a trascrizione

Le nuove fattispecie soggette a trascrizione sono sostanzialmente riferibili a puntuali previsioni contenute in specifici atti normativi, spesso recanti modifiche al codice civile.

Fra queste, una riguarda il preliminare di compravendita. L'articolo 2645-*bis* del codice civile (introdotto dal DI 669/1996) dispone che i contratti preliminari aventi a oggetto la conclusione di una compravendita o il trasferimento di un altro diritto reale (articolo 2643), anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La circolare, pertanto, inserisce un apposito "codice atto" per il contratto preliminare di compravendita, che è l'ipotesi di gran lunga più frequente nella pratica, e

prevede, inoltre, una ulteriore codifica per le altre casistiche possibili, diverse dalla compravendita. In questi casi, nella nota andrà specificato il negozio che le parti si sono obbligate a concludere (ad esempio, preliminare di permuta).

Di seguito, l'elenco delle varie fattispecie degli atti soggetti a iscrizione, di cui riportiamo alcuni esempi:

- atti tra vivi (compravendita, regolamento di condominio, fusione di società)
- atti per causa di morte (accettazione di eredità con beneficio di inventario, verbale di pubblicazione testamento)
- atti amministrativi (concessione edilizia prevista da leggi speciali, espropriazione per pubblica utilità)
- domande giudiziali (riscatto immobili, separazione giudiziale dei beni)
- atti giudiziari (decreto di acquisto per usucapione speciale per piccola proprietà rurale, ordinanza che estingue diritti reali per prescrizione, sentenza di confisca beni)
- atti esecutivi e cautelari (congelamento beni, pignoramento esattoriale, sequestro preventivo).

Atti per cui è richiesta l'iscrizione

I nuovi atti per cui è richiesta iscrizione ipotecaria derivano in maggioranza da modifiche normative apportate in ambito processuale, come quelle intervenute in tema di riscossione dei crediti tributari o contributivi (articolo 29 del DI 78/2010). Sono stati, quindi, previsti specifici codici per le iscrizioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione dei crediti citati, raggruppati sotto la nuova voce "ipoteche della riscossione" (codici 420 – codice generico della nuova specie da utilizzare per eventuali ipotesi non espressamente codificate – e seguenti).

In tale ambito, la circolare ricorda, fra l'altro, che il legislatore ha introdotte rilevanti novità nel procedimento di riscossione delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate in base agli atti di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, relativi ai periodi d'imposta 2007 e successivi. Decorsi sessanta giorni dalla notifica, infatti, questi avvisi di accertamento, e relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, diventano esecutivi. E, senza preventiva notifica della cartella di pagamento, in base a detta esecutività dell'atto, l'agente riscossore procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Pertanto, gli avvisi di accertamento esecutivi costituiscono titolo per iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del Dpr 602/1973.

La tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni annovera varie fattispecie, di seguito elencate e di cui riportiamo alcuni esempi:

- ipoteche volontarie (concessione a garanzia di mutuo, a garanzia di apertura di credito o a garanzia di cambiali)
- ipoteche giudiziali (sentenza di divorzio)
- ipoteche legali (compravendita)
- ipoteche su concessioni amministrative e ipoteche della riscossione (avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito esecutivo, sentenza del giudice tributario)
- iscrizione in separazione di beni
- ipoteche in ripetizione
- privilegio agrario convenzionale
- privilegio speciale industriale

- privilegio
- privilegi in rinnovazione.

Tipi di annotazione

Per quanto concerne i tipi di annotazione, la circolare esamina le varie fattispecie, tra le quali è annoverata anche la surrogazione per volontà del debitore (istituto della "portabilità del mutuo"). In questo caso, l'annotamento può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata, seguendo specifiche modalità di presentazione per via telematica.

Già con la circolare 5/T del 28 luglio 2008, in tema di surrogazione in quota, era stato affrontato, sotto gli aspetti della pubblicità immobiliare, il peculiare profilo concernente l'ipotesi del subingresso di un nuovo creditore nella singola quota di credito di un finanziamento precedentemente frazionato. Con la precisazione che la "surrogazione in quota" si può configurare non solo con riferimento all'ipotesi di portabilità del mutuo, ma in relazione a tutte le fattispecie di surrogazione, quindi anche nel caso di surrogazione per volontà del creditore o di surrogazione legale.

Con la circolare in oggetto, pertanto, viene previsto uno specifico codice sia per la surrogazione *ex* articolo 120-*quater* del Dlgs 385/1993 sia per le ipotesi di surrogazione in quota di mutuo frazionato. La tabella dei tipi di annotazione annovera varie fattispecie, di seguito elencate e di cui riportiamo alcuni esempi:

- annotazioni alle trascrizioni (accollo di mutuo)
- annotazioni alle iscrizioni (sequestro, cambiamento domicilio ipotecario, surrogazione)
- annotazioni alle annotazioni (cancellazione, annullamento per erronea acquisizione).

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

COME CAMBIA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO: LE NOVITÀ PER SANARE GLI ERRORI

Agenzia delle Entrate circolare n.23/E del 9 giugno 2015

Con la Circolare numero 23/E del 9 giugno 2015 l'Agenzia delle Entrate chiarisce le **novità introdotte dall'ultima Legge di Stabilità in tema di ravvedimento operoso.**

In estrema sintesi, **i contribuenti possono sanare gli errori e le omissioni eventualmente commessi beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni, graduata in proporzione alla tempestività dell'autocorrezione.**

Se il ravvedimento per errori nelle dichiarazioni o per mancato pagamento interviene **entro trenta giorni**, il contribuente deve pagare **un decimo della sanzione dovuta.**

Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate il ravvedimento può ora essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o



altre attività amministrative di controllo, ma a patto che non sia già arrivato un atto di liquidazione, un accertamento o una comunicazione di irregolarità sul pagamento dell'Irpef a seguito di un controllo formale. Nel caso di un errore nella dichiarazione dei redditi che ha comportato un calcolo dell'Irpef in misura inferiore al dovuto, sussiste la possibilità di vedersi ridotte le sanzioni a **un nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione**.

Infine, è stato introdotto un allungamento dei tempi per ravvedersi con lo sconto sulle sanzioni. La regolarizzazione di errori e omissioni può avere luogo anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il ravvedimento può, cioè, intervenire fino al termine massimo previsto per gli accertamenti, ossia **fino al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**.

Il contribuente è chiamato a pagare un settimo della sanzione dovuta se regolarizza la posizione entro un anno; se la correzione interviene più in là la sanzione è ridotta ma in misura minore, in quanto si paga un sesto del dovuto.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE 23/E del 9 giugno 2015 [CLICCA QUI](#)

RENT TO BUY E RILASCIO FORZATO DELL'IMMOBILE (STUDIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO)



La fattispecie è stata analizzata dallo **Studio del Consiglio Nazionale del Notariato** approvato in data **28/05/2015, n. 283-2015/C**, dal titolo **"Rent to buy, titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile ed effettività della tutela giurisdizionale"**.

In particolare lo Studio sottolinea in primo luogo come al contratto di Rent to buy (introdotto dal D.L. 133/2014, cosiddetto *"sblocca Italia"*, non sia applicabile l'articolo 657 del Codice di procedura civile, che disciplina lo sfratto per finita locazione, trattandosi di disciplina ritenuta dalla Giurisprudenza di natura eccezionale, e come tale non estensibile ad altre fattispecie, seppure analoghe.

Lo Studio prosegue tuttavia chiarendo che il **contratto di Rent to buy redatto in forma di atto pubblico e contenente una clausola risolutiva espressa** (clausola che prevede, in pratica, la risoluzione del contratto stesso in caso di inadempimento del conduttore/acquirente), può ben costituire un **titolo esecutivo stragiudiziale**, che consente quindi al proprietario/venditore di richiedere il rilascio dell'immobile senza passare per un riconoscimento di tale diritto in sede giudiziale (il tutto, in forza del disposto di cui all'art. 474 del Codice di procedura civile, secondo cui l'atto pubblico costituisce titolo esecutivo sia per l'espropriazione forzata che per l'esecuzione specifica per consegna o rilascio).

In questi casi, nel documento si consiglia di passare per un ulteriore atto notarile finalizzato a formalizzare la dichiarazione del proprietario/venditore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, e che unitamente al contratto può consentire di dare il via all'esecuzione forzata (atto che in tal caso, secondo tale impostazione rigorosa e prudentiale, dovrebbe essere anche notificato alla controparte per mezzo di ufficiale giudiziario). Si tratta peraltro di un passaggio che risulterebbe non indispensabile.

La descritta possibilità di attivare direttamente la procedura esecutiva è ovviamente condizionata ad una accorta scrittura del contratto, che consenta di fare emergere con chiarezza quegli elementi fondamentali perché il diritto possa essere riconosciuto: **certezza, liquidità ed esigibilità**. Ciò si traduce, ad esempio, in una chiara e corretta identificazione delle parti, dell'immobile oggetto del contratto, dei termini e delle modalità per il pagamento dei canoni, ecc.

Restano ovviamente impregiudicate le possibilità per il conduttore/acquirente di far valere i propri diritti promuovendo un giudizio di opposizione all'esecuzione, all'interno del quale dimostrare che l'inadempimento non è colpevole o, più in generale, contestare l'avveramento della clausola risolutiva espressa. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla possibilità per il proprietario/venditore di liberare l'immobile alla scadenza del contratto, ove quest'ultimo non si sia concluso con l'acquisto da parte del conduttore.

PER SCARICARE LO STUDIO [CLICCA QUI](#)

CREDITO D'IMPOSTA RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI: IL DECRETO ATTUATIVO DEL D.L. 83/2014

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/06/2015, n. 138 il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del **07/05/2015** che, in attuazione delle disposizioni recate dall'**articolo 10 del D.L. 83/2014** (cosiddetto "*art bonus*", convertito in legge dalla L. 106/2014), attua le disposizioni in tema di **agevolazioni per interventi edilizi finalizzati a favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive**.

L'articolo 10 citato ha introdotto, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute per:

- gli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b), c) e d)*, del D.P.R. 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- gli interventi di efficientamento energetico;
- l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati agli immobili oggetto degli interventi.

Il credito d'imposta è riservato alle **imprese alberghiere esistenti alla data del 01/01/2012**.

Gli aspetti demandati al D.M. 07/05/2015 sono i seguenti:

- tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
- specifiche tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelle sopra indicate;
- procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti di spesa previsti dalla legge;
- soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
- procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

Quanto alla tipologia di esercizi interessati, il provvedimento precisa che si intende per "struttura alberghiera": "una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è **composta da non meno di sette camere** per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi d'albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali".

BONUS RISTRUTTURAZIONI: I REQUISITI DEL BONIFICO

Per fruire del "bonus ristrutturazioni", è necessario effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento con riferimento alla norma agevolativa (articolo 16-*bis* del Dpr 916/1987), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del pagamento. Pertanto, se il bonifico effettuato con dati mancanti ha pregiudicato il rispetto da parte della banca (o di Poste italiane) dell'obbligo di operare la prescritta ritenuta d'acconto all'atto dell'accredito delle somme, per non perdere la detrazione è possibile ripetere il pagamento alla ditta tramite un nuovo bonifico corretto (risoluzione n. 55/2012). Se la ripetizione del pagamento avviene in un anno successivo a quello di sostenimento delle spese originarie, il contribuente può accedere alla detrazione, cominciando dall'anno d'imposta in cui è stato effettuato il pagamento corretto.



BONUS RISTRUTTURAZIONI ORDINANTE DEL BONIFICO DIVERSO DAL BENEFICIARIO



È consentita la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-*bis*, comma 1, del Tuir). Se l'ordinante è un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la stessa deve essere fruita da quest'ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla normativa, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito circa la titolarità del sostenimento della spesa (circolare 17/E del 2015).

INDICI PREZZI AL CONSUMO MAGGIO 2015

Nel mese di maggio 2015, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, si attesta sul valore di **107,2**, aumentando dello 0,1% rispetto al mese precedente e



diminuendo dello 0,1% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente. Di conseguenza, il **coefficiente per rivalutare il trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato al 30 aprile 2015**, spettante ad un dipendente che cessa il proprio rapporto di lavoro nel periodo che va dal 15/05/2015 al 14/06/2015 è pari a **0,765187%**.

L'Indice FOI è utilizzato prevalentemente per la rivalutazione del **trattamento di fine rapporto** e per la rivalutazione dei **canoni di locazione immobiliare**.

OMESSI VERSAMENTI IVA: SALE LA SOGLIA PENALE

La soglia penale per il reato di **omesso versamento dell'IVA** (art. 10 ter del D.Lgs. n.74/2000) è aumentata. Nel decreto approvato lo scorso 26 giugno dal Consiglio dei Ministri, l'importo di punibilità sale **da 50.000 a 200.000 euro**. Anche per la **dichiarazione infedele** viene previsto un innalzamento delle soglie di punibilità: **gli attuali 50mila euro di imposta evasa diventano 150mila** e il valore assoluto di imponibile evaso passa da due a tre milioni. Inoltre è stata introdotta una nuova ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta che scatterà con l'omesso versamento di ritenute per importi superiori a 50mila euro. Pene più pesanti per il reato da indebita compensazione con crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50mila euro: la reclusione potrà andare da un minimo di un anno e mezzo a un massimo di sei anni.

Nella nuova formulazione del decreto è scomparsa la soglia di non punibilità del 3% , così come è scomparsa la soglia dei mille euro entro cui non sarebbe scattato il penale per le false fatture.

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito la proroga della dichiarazione precompilata. Il termine per l'invio del 730 precompilato è prorogato dal 7 al 23 luglio.

La proroga è concessa a Caf e **professionisti** che al 7 luglio hanno trasmesso almeno l'80% delle dichiarazioni e tiene conto della necessità di agevolare i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione.

Le rettifiche: se il contribuente si è dimenticato di inserire un reddito derivante da una collaborazione occasionale, per correggere l'errore, occorre presentare un 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.



SENTENZE

LOTTO INEDIFICATO E ASSERVITO: CONSENTITE ULTERIORI VOLUMETRIE SE AMMESSE DAL PRG VIGENTE

Consiglio di Stato, Sentenza n. 3251 del 01 luglio 2015

Il Consiglio di Stato Sez. IV ha ribadito il fermo principio secondo cui la volumetria massima di un'area urbana già edificata è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando gli edifici esistenti non esauriscano il "cubaggio" consentito dalla normativa e indici fondiari vigenti al momento di ulteriori domande di permesso di costruire.

In tali casi si deve considerare non solo la superficie libera ma anche la volumetria preesistente per verificare se, in relazione all'intero lotto originario asservito, vi siano ulteriori volumetrie residuali da realizzare, indipendentemente anche da successive cessioni a terzi di porzioni frazionate ed inedificate del lotto originario.



Ciò emerge dalla quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento, ribadendo gli stessi principi enunciati dalla stessa Corte in data 26/9/2008 con sentenza n° 4647.

Il caso di specie

Nel 1964 furono regolarmente costruiti due edifici su di un lotto unico conformemente al vigente PRG del 30/05/1953, che prevedeva certi indici edilizi di saturazione per l'area; dopo aver ottenuto la licenza edilizia il lotto originario asservito al cubaggio fu frazionato in due distinte particelle: sulla prima vi è stato edificato le costruzioni come da licenza, la seconda è rimasta inedificata fino ai giorni nostri.

Nel 1980 il Comune approva un nuovo PRG con indici volumetrici inferiori rispetto al PRG 1953 e vigente al rilascio della licenza.

Nel 1994 i proprietari del lotto inedificato chiedono la Concessione Edilizia su di esso, che viene puntualmente respinta per i motivi esposto dal CdS e per il quale i proprietari avviano ricorso al TAR. Il TAR respinge il ricorso dei proprietari, come anche l'Appello; la conclusione avviene al CdS che esprime nel proprio dispositivo un concetto già noto a chi opera nel campo dell'urbanistica attuativa e nella cosiddetta "ragioneria urbanistica", quella branca relativa agli indici edificatori.

LAVORI ABUSIVI, PROCEDIMENTO DI CALCOLO DELLA SANZIONE PECUNIARIA

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2980 del 16 giugno 2015

Con la sentenza in esame, la quarta sezione del Consiglio di Stato precisa il procedimento di calcolo della sanzione pecuniaria per i lavori abusivamente realizzati che hanno comportato l'utilizzabilità, a fini residenziali, di un volume inutilizzabile secondo i titoli edilizi rilasciati.

Nel caso esaminato dai giudici di Palazzo Spada, attraverso i lavori abusivamente eseguiti si è impressa a tutto il sottotetto una destinazione urbanistica differente da quella assentita.

Ciò giustifica il procedimento di calcolo della sanzione pecuniaria basato sull'integrale volume del sottotetto, atteso che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, la sanzione va calcolata sulla "parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire" e quindi, nella specie, su tutto il sottotetto.



SI PUÒ EVITARE LA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI DI MODESTA ENTITÀ COMMESSI MOLTI ANNI PRIMA

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2512 del 18 maggio 2015

Può essere evitata la demolizione degli abusi edilizi di modesta entità commessi molti anni prima.

Il principio è stato espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza in esame.

I giudici hanno appoggiato la teoria giurisprudenziale in base alla quale se è passato un lungo lasso di tempo dal momento in cui è stato commesso l'abuso edilizio e si è verificato il protrarsi dell'inerzia da parte dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si crea una "posizione di affidamento del privato", che crede di essere nel giusto.

Sul versante opposto, un'altra posizione della giurisprudenza ritiene che vadano demoliti tutti i manufatti realizzati in difformità dal titolo abilitativo.

Nel caso preso in esame, sulla base di una licenza edilizia del 1958, era stato realizzato un edificio su un mappale diverso da quello indicato nel progetto e in difformità dal progetto stesso.

Il Comune aveva quindi ordinato la demolizione, a favore della quale si era anche espresso il Tar. Al contrario, il Consiglio di Stato ha sottolineato che nel progetto mancavano le quote e le misure tali da vincolare l'esatta localizzazione dell'edificio.

Allo stesso tempo, il Consiglio di Stato ha ricordato che il reato di indebita traslazione della localizzazione è stato introdotto con la Legge 47/1985, poi confluita nell'articolo 32 del Dpr 380/2001, quindi dopo la realizzazione dell'intervento.



PERTINENZA O NUOVA COSTRUZIONE. I REQUISITI

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2901 del 12/06/2015

Un manufatto può essere considerato pertinenza solo se ha un effettivo nesso funzionale e strutturale con l'edificio principale. Il chiarimento è arrivato dal Consiglio di Stato con la sentenza in esame.



Secondo i giudici, per provare il **nesso funzionale e strutturale** dell'edificio pertinenziale devono essere accertati una serie di **requisiti**, come le dimensioni ridotte, l'assenza di un valore di mercato autonomo e il mancato aumento del carico urbanistico. D'altro canto devono essere presenti **elementi di collegamento** con l'edificio principale, come tubazioni, condutture o cavi.

Nel caso esaminato, un imprenditore agricolo aveva richiesto il permesso di costruire per la realizzazione di un edificio dichiarato costruzione igienico sanitaria

pertinenziale di una stalla già esistente.

Il Comune aveva negato l'autorizzazione dopo aver rilevato l'incidenza in termini di superficie e di modifica dell'assetto territoriale. L'Amministrazione aveva inoltre ricordato che, in base al Prg, in zona agricola erano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria.

Dal momento che il manufatto realizzato creava una volumetria aggiuntiva e che mancavano gli elementi prescritti per poter essere considerato pertinenziale, i giudici hanno dato ragione al Comune confermando il diniego e respingendo il ricorso presentato dall'imprenditore agricolo.

ESPROPRIAZIONE SOLO DI PARTE DEL TERRENO: SE LA RESIDUA PERDE VALORE

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 11572 del 4 giugno 2015

Nel caso in cui un terreno viene espropriato solo in parte dalla pubblica amministrazione, e per effetto di tale divisione, la residua quota (quella non espropriata) potrebbe avere perso una consistente parte del suo valore. dovendosi determinare l'indennizzo, è necessario tenere conto della perdita di valore della residua quota dell'immobile. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza in esame.

Secondo la Corte, in caso di **calcolo dell'indennità di espropriazione** per pubblica utilità, nell'ipotesi in cui l'espropriazione di una parte di un fondo influisca in modo negativo sulla parte residua, l'**indennità** va determinata tenendo conto della **diminuzione di valore** della parte non espropriata, sia essa agricola o edificabile. Infatti la circostanza che la porzione espropriata e quella residua abbiano **diversa destinazione urbanistica** non impedisce l'applicazione del sistema differenziale previsto dalla legge, dato che il sistema indennitario è ormai svincolato dalla disciplina delle formule mediane e dei parametri tabellari e risulta invece agganciato al **valore venale del bene**.

Come determinare l'indennità per l'esproprio

L' art. 40 della legge n. 2359/1865 (ora d.P.R. 327/2001, art. 33), stabilisce che "nei casi di **occupazione parziale**, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione".

Ebbene, in tali casi, secondo i giudici, qualora l'espropriazione parziale di un fondo influisca negativamente sulla parte rimanente, l'indennità va calcolata considerando la diminuzione di valore che la parte non espropriata ha subito.

A tal fine non rileva che le due porzioni dell'immobile abbiano **destinazioni differenti** dato che, su impulso anche delle sentenze della CEDU, il sistema indennitario in caso di espropriazioni deve avere come riferimento "**cardine**" il **valore venale del bene** senza ricorrere a formule e sistemi tabellari e senza poter "svilire" l'immobile per il solo fatto della sussistenza di vincoli conformativi o meno.

Infatti, osservano gli Ermellini, un suolo non edificabile può comunque essere oggetto di importanti utilizzazioni, intermedie tra l'agricolo e l'edificatorio (come ad esempio per realizzare parcheggi, depositi, attività sportive, ecc.).

INSEGNE PUBBLICITARIE: TUTTI I DETTAGLI SUL PERMESSO DI COSTRUIRE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19185 dell'8 maggio 2015



Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la sistemazione di un'insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo **permesso di costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti mutamento territoriale**. Ma attenzione, prima di lanciare una crociata contro le insegne pubblicitarie bisogna prima accertarsi se il caso in esame ricada nella tipologia di un "sostanziale mutamento del territorio nel suo contesto preesistente", insomma per

essere obbligati alla richiesta di un **permesso di costruire** non basta il semplice allestimento di un insegna pubblicitaria, ma si deve dimostrare come l'esposizione possa mutare radicalmente il territorio circostante.

Con questa sentenza, la suprema corte di cassazione, ha voluto negare ufficialmente che possa esserci un rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale dettata in materia urbanistica e antisismica dal D.P.R. n. 380 del 2001 e quella, amministrativa pecuniaria, dettata dal decreto legislativo n. 507 del 1993, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Il decreto in questione infatti tratta la materia dal punto di vista delle "sanzioni poste a tutela di interessi giuridici diversi, presidiando la prima la pubblica incolumità e l'altra il controllo sulle pubbliche affissioni, in relazione al loro contenuto, alla loro natura commerciale, all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità" Per questo motivo, sempre secondo la Cassazione, non varrebbe obiettare che l'art. 168 del d.lgs. n. 42/2004 richiama, per l'apposizione di cartelli con mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni poste a tutela del paesaggio, le stesse sanzioni amministrative previste dal codice della strada, poiché "la tutela del paesaggio rappresenta un interesse diverso e ulteriore rispetto al corretto assetto del territorio e, soprattutto, alla tutela dell'incolumità pubblica nelle zone sismiche (ex plurimis, Cass., sez. 3, 22 ottobre 2010, n. 43249, rv. 248724; sez. 3, 10 aprile 2013, n. 39796, rv. 257677)".

LE NORME LOCALI POSSONO DISCIPLINARE LE DISTANZE VERTICALI PER LA REALIZZAZIONE DI CANNE FUMARIE

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n. 10814 del 26 maggio 2015

La Corte di Cassazione ha puntualizzato che la disciplina delle canne fumarie, oltre ad essere prevista dall'articolo 890 del codice civile, può essere integrata anche da una norma locale, in virtù del rinvio della norma civilistica, ed il giudice di merito perde ogni valutazione discrezionale a tal riguardo.



Con atto di citazione il proprietario di un immobile cita in giudizio il suo vicino sostenendo che quest'ultimo aveva **realizzato una canna fumaria sulla facciata del suo immobile** i cui fumi determinavano immissioni nella sua abitazione, che superavano la normale soglia di tollerabilità. L'attore, inoltre, sostiene **che la canna fumaria** in questione era stata realizzata in difformità rispetto alle prescrizioni locali che stabilivano l'altezza delle stesse di un metro sopra il colmo dei tetti, per una distanza di almeno dieci metri dalle abitazioni circostanti.

In primo grado le richieste dell'attore vengono accolte e la sentenza ordina l'innalzamento del comignolo, ma la decisione viene riformata in appello ove il giudice ha osservato che né la norma codicistica né il regolamento edilizio vigente all'epoca prevedevano distanze per la canna fumaria)

L'appellato, attore nel giudizio di primo grado, impugna la sentenza d'appello in Cassazione.

Il giudizio in Cassazione. Il ricorrente, con il primo motivo del ricorso, deduce la violazione dell'articolo 890 del codice civile e degli articoli 57 del Regolamento edilizio e 42 del Regolamento di igiene, che contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado, disciplinano le distanze dei comignoli ed integrano la norma del codice civile.

La sentenza in commento, a tal proposito, osserva che la norma del codice civile in questione rinvia, in tema di distanze, alle norme locali e solo in mancanza di queste ultime rimanda all'accertamento del giudice, facendo in tal modo riferimento alle distanze che vengono stabilite, in sede regolamentare, al fine di *"preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza"*.

La Cassazione ha osservato che, **nel caso di specie, proprio il regolamento di igiene del comune** ove si è verificata la vicenda in questione stabilisce che *"...lo sbocco dei fumaioli dovrà elevarsi almeno di un metro sul tetto della casa più alta vicina al momento della costruzione del camino stesso"*.

Valutando la norma regolamentare, quindi, i giudici di legittimità hanno considerato pienamente integrata la norma del codice civile, con l'individuazione di una distanza "verticale, pertanto, non residuava alcun potere di accertamento al giudice.

L'installazione canna fumaria a pochi metri dal balcone del vicino

In buona sostanza, quindi, la Corte di Cassazione attraverso la sentenza in commento non ha fatto altro che constatare che, **nel momento in cui le norme locali** stabiliscono le distanze dal fondo vicino nel rispetto delle quali devono essere costruiti i comignoli, risulta pienamente integrata la disciplina prevista in tema di distanze legali dall'articolo 890 del codice civile.

Fra l'altro, nel caso di specie, non trova alcun riscontro l'assunto del resistente che nel controricorso aveva puntualizzato che il regolamento edilizio del 1989 aveva abrogato quello di igiene del 1942 e che quindi non poteva trovare accoglimento la tesi del ricorrente.

I giudici di legittimità a tal riguardo hanno precisato che mentre il regolamento del 1989 riguardava esclusivamente lo sviluppo urbanistico, quello del 1942 riguardava la tutela della salute ed avevano, quindi, ambiti di competenza totalmente distinti.

Nel ribadire, infine, la presenza di una norma regolamentare che **disciplinava la distanza dei comignoli**, i giudici di legittimità ritengono che se la canna fumaria viene realizzata in violazione della normativa locale: tale circostanza comporta una presunzione iuris et de iure della loro nocività e pericolosità.

SICUREZZA SUL LAVORO, COMMITTENTE VIGILA SUL COORDINATORE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 22032 del 26 maggio 2015

Il committente è tenuto a verificare che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolga le attività imposte dalla disciplina sulla sicurezza.

La Suprema Corte ha con la sentenza in commento, sancito che il committente debba svolgere controlli sostanziali ed incisivi su ogni aspetto in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori, tra cui appunto anche accertare che il coordinatore, dallo stesso nominato, adempia agli obblighi previsti dalla disciplina di settore (ora articolo 92Dlgs 81/2008). Nel caso in esame, a seguito di un sinistro occorso ad un lavoratore per carenza di dispositivi di sicurezza, i Giudici hanno constatato l'inadempimento del coordinatore dei lavori e puntualizzato che il committente debba svolgere puntuali verifiche sull'operato del coordinatore, e laddove questo sia inadempiente, debba svolgere egli gli adempimenti per la messa in sicurezza del cantiere.



INFORTUNI SUL LAVORO: NON È RESPONSABILE IL DATORE DI LAVORO MA IL PREPOSTO ALLA SICUREZZA SE IL LAVORATORE NON INDOSSAVA LA CINTURA

Corte di Cassazione, Sentenza n.26994 del 25 giugno 2015

Il datore di lavoro non è penalmente responsabile se il lavoratore ha subito un **infortunio per non aver indossato la cintura**. La responsabilità in tal caso è del **preposto alla sicurezza** che ha il dovere di vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori delle direttive impartite.

Lo afferma la quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza in esame, che ha così accolto il ricorso di un datore di lavoro che era stato condannato ai sensi dell'art. 590 del codice



penale per lesioni colpose. Secondo la Cassazione in caso di incidenti sul lavoro "***l'identificazione della posizione di garanzia*** deve rifuggire da superficiali generalizzazioni o indebiti automatismi, non potendo esimersi il giudice dall'analizzare la particolare regola cautelare la cui trasgressione è stata identificata come antecedente causale dell'evento illecito concretizzatosi".

Per questo se c'è stata una **violazione dell'obbligo di vigilare sull'utilizzo della cintura di sicurezza** da parte del lavoratore, deve considerarsi che tale obbligo "***rimanda alla sfera di rischio gestita dal preposto, i cui compiti sono quelli di sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa***".

In tal caso, conclude la Corte, si può configurare solo una responsabilità penale del preposto e "***non del datore di lavoro, cui non si può dunque imputare l'omessa vigilanza***".

Come rilevano gli Ermellini, anche se i giudici di merito hanno fatto riferimento a un dovere del datore di lavoro di vigilare sull'operato del preposto, tale omessa vigilanza "***non può essere affermata apoditticamente, per il solo fatto dell'essersi verificato l'infortunio***".

Una responsabilità del datore potrebbe esservi nel caso in cui abbia indicato come preposto una persona che non è in grado di svolgere tale compito.

APPALTI, LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DEVE PERMANERE PER TUTTA LA GARA

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2716 del 3 giugno 2015



Il requisito della regolarità contributiva è indispensabile, oltre che per la partecipazione alla gara, anche per la conclusione del contratto. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza in esame

Secondo Palazzo Spada il requisito della regolarità dei versamenti contributivi, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del Codice Appalti (Dlgs n. 163/2006) deve permanere per tutta la durata della procedura di gara, sino alla stipula del contratto, senza alcuna soluzione

di continuità e non deve essere unicamente un presupposto legittimante per la presentazione della domanda di partecipazione o per la successiva aggiudicazione.

Quanto alla tesi secondo cui il requisito della regolarità contributiva può essere presente anche solo "ad intermittenza", una simile impostazione aprirebbe margini di tolleranza sul fronte del rispetto, da parte dell'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, degli obblighi di regolarità contributiva, in assenza di alcuna ragione giustificativa di tale deroga che possa ritenersi compatibile con gli interessi pubblici sottesi alla materia dell'affidamento di pubblici contratti.

L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TERRAZZO NON NECESSITA DI PERMESSO DI COSTRUIRE MA SOLO DI COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n. 2134 del 27 aprile 2015



Con la sentenza in commento, la VI Sezione del Consiglio di Stato, ha stabilito che l'installazione del fotovoltaico sul proprio terrazzo può essere effettuata mediante presentazione della **comunicazione di inizio attività**, purchè i pannelli vengano montati su una struttura leggera e amovibile e che ciò non modifichi la volumetria della superficie.

Nel caso in esame, i proprietari di un appartamento, dopo aver presentato comunicazione di inizio dei lavori per l'installazione di un impianto fotovoltaico a copertura parziale di un pergolato sul proprio terrazzo, vedevano negato il diritto di mantenere tale struttura dapprima dal Comune di residenza (che ne ordinava la demolizione) e poi dal Tribunale Amministrativo Regionale, in difetto del permesso di costruire. Il Consiglio di Stato, invece, ha correttamente applicato la normativa di disciplina della materia in esame (l'art. 6, comma 2, lettera d) D.P.R. n.380/2001 – Testo Unico Edilizia) che per la realizzazione di opere di tal genere ritiene sufficiente il titolo edilizio più semplice, senza necessità del rilascio di un'autorizzazione a costruire da parte della P.A.

Ciò in ragione del tipo di materiale impiegato, della struttura leggera, sicuramente amovibile, di tale pergolato, aperto su tutti i lati e senza comportare alcun aumento di volumetria.

In altri termini, gli appellanti con la sola comunicazione di inizio dei lavori avevano proceduto in modo pienamente legittimo, in quanto modificazioni o lavori come quelli sopra descritti, possono essere effettuati su edifici esistenti e su loro pertinenze (tra le quali possono rientrare i pergolati).

I giudici alla luce della prevalente giurisprudenza amministrativa, hanno ribadito che la nozione di "pergolato", fa riferimento ad *"un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni"*.

INFILTRAZIONI DANNEGGIANO L'APPARTAMENTO SOTTOSTANTE: VANNO RISARCITI TUTTI GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n. 12920 del 23 giugno 2015

Nel caso in cui un'abitazione abbia subito **infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante**, il proprietario di quest'ultimo non può limitarsi a risarcire solo il danno subito nella zona immediatamente danneggiata. Talvolta una macchia nel muro obbliga ad un **intervento esteso per esigenze di uniformità** e, in tal caso, il risarcimento danni deve essere integrale.

Come si legge in sentenza non può "essere idoneo ad eliminare integralmente il danno da infiltrazioni **un intervento che non preveda l'integrale rifacimento delle finiture di rivestimento di tutte le pareti e dei soffitti degli ambienti danneggiati**, ma tocchi solo alcune delle pareti delle stanze danneggiate".

Del resto provvedere al ripristino solo dell'area interessata dalle infiltrazioni, **può comportare ripercussioni a livello estetico**.

Nel caso preso in esame dai Giudici di Piazza Cavour, una **coppia di avvocati** era stata condannata in primo grado a pagare un risarcimento per i danni causati da infiltrazioni provenienti dal loro appartamento.

La decisione era stata confermata anche in Appello ed il caso finiva in Cassazione.

La Corte, rigettando il ricorso ha fatto notare che il danno (consistente in **macchie diffuse su diverse pareti e sul soffitto di più di un ambiente**) ha richiesto inevitabilmente un **intervento in tutte le stanze colpite da tali infiltrazioni**, ed anche un **rifacimento integrale delle finiture**.

Come si legge nel testo della sentenza, la corte d'appello, ha correttamente valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio recependo la quantificazione effettuata in primo grado, "ove il Tribunale aveva dettagliatamente chiarito che, **per eliminare completamente i danni a carico di alcune pareti del salone era necessario rimuovere tutta la vecchia carta da parati ed applicarne una nuova di qualità simile, nonché ritinteggiare il soffitto**".

La Cassazione chiarisce anche che si può evitare di dover pagare gli interi lavori solo nelle ipotesi in cui sussista "**una situazione di degrado a carico della parete che non risente delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento ... tale da rendere necessario un intervento di ripristino diverso e più oneroso di quello necessario ad eliminare i danni provocati**". In tal caso "esso non potrebbe essere posto a carico della parte danneggiante che non vi ha dato causa perché andrebbe al di là del ripristino da essa dovuto".

INFEDELE DICHIARAZIONE DEL PREZZO: IL MUTUO PROVA L'EVASIONE FISCALE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 23954 del 4 giugno 2015

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha statuito che "*È pienamente corrispondente a logica il criterio che un bene non può costituire garanzia al di là del proprio valore. Pertanto se è perfettamente concepibile che un finanziamento possa essere chiesto, oltre che per l'acquisto di un immobile, anche per le ulteriori spese, certamente a fronte del finanziamento dovranno esservi ulteriori garanzie, quali fidejussioni o altre*".

Evoluzione processuale della vicenda

Con sentenza del 18 luglio 2012, il Tribunale giudicava il ricorrente colpevole del reato previsto dall'articolo 4, Dlgs 74/2000, perché, in qualità di amministratore, al fine di evadere le imposte, indicava nella dichiarazione dei redditi, relativa agli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale.



Nel caso di specie, la società che alienava appartamenti conveniva, con gli acquirenti degli immobili, l'indicazione nell'atto di un prezzo inferiore a quello realmente corrisposto.

L'amministratore ricorreva avverso la sentenza del Tribunale. Ma la Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 giugno 2014, confermava la decisione del Tribunale.

Alla condanna conseguivano le pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di Commissione tributaria.

Contro il provvedimento, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tra gli altri, per i seguenti motivi:

- erronea applicazione della legge; mancanza di motivazione *ex* articolo 606 cpc, lettera e), perché la Corte di appello si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado senza esprimersi sui singoli motivi di appello
- la sentenza avrebbe dichiarato l'inderogabilità del disposto previsto dall'articolo 38 del Dlgs 385/1993 (Tub), ritenendo che la somma erogata a titolo di mutuo non possa essere superiore al valore dell'immobile
- le pene accessorie non potrebbero avere una durata superiore a quella della pena principale.

Pronuncia della Cassazione

Quanto al primo motivo, la Corte di cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, valutando esauriente la motivazione della sentenza impugnata.

Circa la doglianza del ricorrente in merito all'ammontare del mutuo concesso agli acquirenti, che determinerebbe una rideterminazione del reale prezzo del trasferimento in aumento rispetto al dichiarato, a giudizio della suprema Corte, *"è pienamente corrispondente a logica il criterio che un bene non può costituire garanzia al di là del proprio valore. Pertanto se è perfettamente concepibile che un finanziamento possa essere chiesto oltre che per l'acquisto di un immobile, anche per le ulteriori spese, che siano per l'acquisto, la ristrutturazione o altro, certamente a fronte del finanziamento dovranno esservi ulteriori garanzie, quali fidejussioni o altre, che, nel caso di specie, non risultano mai essere state prestate"*.

Pertanto, in riferimento alla presenza di ricavi in nero, secondo i giudici di legittimità, la Corte d'appello ha ben operato. È stato, infatti, correttamente evidenziato come l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario non possa superare l'80% del valore del bene ipotecato, valore che può essere aumentato fino al 100% solo laddove siano prestate garanzie integrative rappresentate da fidejussioni bancarie e assicurative o da altre idonee garanzie previste dalla banca.

La Corte d'appello ha comunque valutato ispirandosi alla logica e alla comune esperienza, secondo cui l'erogazione di una somma sensibilmente superiore al valore dell'immobile, se anche fosse possibile, priverebbe la banca di adeguata garanzia nel caso in cui il credito entrasse in sofferenza.

Da qui, l'avallo del ragionamento della Guardia di finanza, secondo cui il reale corrispettivo pagato dagli acquirenti nelle compravendite degli immobili ceduti dalla società, rappresentata dall'imputato, doveva essere determinato in misura almeno uguale all'entità del mutuo erogato (valore da ritenersi determinato per difetto, posto che dagli atti non era emersa alcuna presentazione di garanzie aggiuntive tali da consentire l'erogazione al 100% del valore dell'immobile).

A fronte di questo, la difesa non ha saputo spiegare *"per quale motivo un imprenditore dovrebbe vendere degli immobili per una somma inferiore alla metà del loro reale valore"*.

Inoltre, il convincimento del giudice di merito è stato determinato anche da altre circostanze probatorie, come il finanziamento della società, da parte dell'imputato e della moglie, indice di una rilevante disponibilità di liquidità non altrimenti giustificata.

L'irrisorietà del reddito Irpef dichiarato dai coniugi, per gli anni in contestazione, è comunque non compatibile con i 398mila euro conferiti dai soci per i medesimi anni.

In sede penale, il valore dei mutui erogati dalla banca agli acquirenti degli immobili e le incongruenze emergenti dalle dichiarazioni fiscali dell'imprenditore sono elementi che giustificano la condanna per il reato di dichiarazione infedele, con applicazione delle pene accessorie, anche per una durata superiore alla pena principale inflitta.

Per quanto riguarda la quantificazione delle pene accessorie irrogate, la Cassazione respinge ogni doglianza di parte ricorrente, che deduce la loro illegalità solo perché quantificate in misura superiore alla pena principale.

La parte ricorrente aveva invocato l'applicabilità dell'articolo 37 del codice penale, secondo cui: *"Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria"*.

Mentre, secondo i Giudici supremi, nel caso di specie, si applica l'articolo 12 del Dlgs 74/2000.

La Corte suprema, a sezioni unite, con sentenza 6240/2014, aveva affermato che *"sono riconducibili al novero delle pene accessorie, la cui durata non sia espressamente determinata dalla legge penale, quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale, ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell'art. 37 c.p., a quella della pena principale inflitta"*.

La sentenza non risolve il contrasto giurisprudenziale esistente, ma certamente consente di trarre un ulteriore principio interpretativo, per cui *"può parlarsi di pena 'espressamente determinata' solo quando il legislatore fissi in concreto la durata, mentre in tutti gli altri casi (sia che venga indicato il minimo e il massimo, ovvero il solo minimo o il solo massimo), trova applicazione l'art. 37 c.p. e quindi la pena accessoria va determinata con riferimento a quella principale inflitta"*.

Pertanto, ove il legislatore abbia indicato i limiti minimi e massimi delle pene, queste non possono essere ricondotte alle pene accessorie a durata non espressamente prevista.

Non può, dunque, trovare spazio, a giudizio della suprema Corte, un'interpretazione della norma che, sostanzialmente, riduca la portata applicativa dell'articolo 12, Dlgs 74/2000, norma peraltro introdotta nella consapevole vigenza da parte del legislatore dell'esistenza dell'articolo 37 cp, individuando solo dei limiti, minimo e massimo, della pena accessoria da irrogare, soglie al di sopra o al di sotto delle quali non si potrebbe andare qualora la pena principale irrogata fosse al di sotto o al di sopra delle stesse.

Il conflitto apparente tra l'articolo 12 e l'articolo 37 cp deve essere risolto, nel caso di specie, a favore dell'articolo 12, norma di dettaglio che espressamente prevede la durata delle pene accessorie.

RISARCIMENTO DANNI PER MANCATO CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE

Corte di Cassazione, Sentenza n.11794 del 8 giugno 2015

Risarcimento danni per il professionista a cui non è stato ingiustamente conferito un incarico con assegnazione per valutazione curriculare.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la sentenza in commento, con la quale ha dato ragione a un architetto che, per un incarico di progettista nell'ambito di un progetto di edilizia residenziale pubblica, aveva fatto ricorso al TAR per la mancata comparazione dei curricula.

Il professionista aveva fatto ricorso al TAR Calabria che aveva annullato la delibera per la mancata valutazione comparativa dei curricula, ed aveva, anche, nominato un commissario *ad acta* affinché valutasse i titoli, il quale aveva deliberato che l'incarico doveva essere conferito allo stesso professionista perché dotato di un maggior punteggio.

Su appello dell'amministrazione comunale, la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 621/2011, riformava in parte la sentenza di primo grado riconoscendo all'architetto soltanto il danno emergente, che commisurava agli oneri economici sostenuti per preparare l'offerta e partecipare alla gara.

L'architetto ha proposto ricorso in Cassazione rilevando la responsabilità della P.A. in caso di adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo e precisando che precisato in materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal partecipante alla pubblica gara illegittimamente pretermessa, lo stesso ha diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti, a fronte della colpa dell'amministrazione nel preferirgli un altro concorrente sempre che risulti accertato che se la gara si fosse svolta regolarmente ne sarebbe risultato vincitore.

Nella sentenza viene, anche, precisato che: *"In materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal partecipante alla pubblica gara illegittimamente pretermessa, questi ha diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti, a fronte della colpa dell'amministrazione nel preferirgli un altro concorrente, qualora risulti accertato che se la gara si fosse svolta regolarmente ne sarebbe risultato vincitore. Nella quantificazione del danno il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso concreto nel liquidare sia il danno emergente che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l'attività professionale, il mancato incremento del curriculum professionale)".*

DANNI IN CONDOMINIO, SOLO L'ASSEMBLEA PUÒ CHIEDERE IL RISARCIMENTO

Corte di Cassazione, Sentenza n.10010 del 15 maggio 2015

È l'assemblea condominiale e non l'amministratore a decidere se agire contro il costruttore per ottenere il risarcimento dei danni dovuti ai difetti di costruzione. Lo ha affermato di recente la Corte di Cassazione con la sentenza in esame. La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un edificio in cui erano stati riscontrati dei **difetti** entro dieci anni dalla realizzazione.

In questi casi il **costruttore** è tenuto al **risarcimento**, ma ad intraprendere l'azione legale contro il costruttore devono essere i condomini e l'amministratore di condominio può agire solo se preventivamente

autorizzato dall'assemblea. Come spiegato dalla Cassazione, nel caso in cui l'amministratore si costituisca in giudizio o impugni sentenze sfavorevoli senza essere stato **prima autorizzato**, il suo operato deve essere ratificato dall'assemblea condominiale. Per poter proseguire con la causa e ottenere il risarcimento, la Cassazione ha quindi dato all'amministratore 60 giorni di tempo per produrre la delibera dell'assemblea con l'autorizzazione a procedere e la **ratifica delle azioni** fino a quel momento effettuate.

IL FUNZIONARIO ROGANTE CHE HA CHIESTO LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO È OBBLIGATO, IN SOLIDO CON IL CONTRIBUENTE, AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE IPOCATASTALI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9952 del 15 maggio 2015



In tema di avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ipotecarie e catastali a norma dell'art. 57 del DPR n. 131 del 1986, il notaio che ha redatto l'atto ed ha richiesto la registrazione è obbligato (quale responsabile di imposta) in solido con il contribuente (obbligato principale) al pagamento dell'imposta e l'art. 1292 cc, in caso di obbligazione solidale, rimette al creditore, nella specie all'amministrazione finanziaria, la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza alcun dovere di notificare l'avviso anche al contribuente.

I PRELIEVI DEI PROFESSIONISTI NON SONO REDDITO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 12021 del 10 giugno 2015

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale **i prelevamenti di denaro effettuati dai lavoratori autonomi e non giustificati nel loro utilizzo non costituiscono reddito.**

La pronuncia ricalca in buona parte quanto già affermato dalla suprema corte nella sentenza n. 4585 di quest'anno, ma assume rilevanza in quanto applica retroattivamente la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973.

Con la sentenza n. 228/2014, infatti, la Consulta ha bocciato la presunzione iuris tantum fissata dall'articolo 32, comma 1, numero 2) del citato D.P.R., laddove questo affermava che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da professionisti dovessero essere considerati ai fini dell'accertamento come compensi incassati in nero. La Corte costituzionale ha ritenuto tale meccanismo lesivo dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, ritenendo "arbitrario" ipotizzare che i prelevamenti dei professionisti siano sempre destinati a un investimento nell'ambito dell'attività economica,



a sua volta produttiva di un reddito. Tale automatismo, hanno sottolineato i giudici delle leggi, può valere per un imprenditore (prelievo in contanti = acquisto di merce in nero = vendita di merce in evasione di imposta), ma non per le libere professioni, che per loro natura *"si caratterizzano per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo"*. Tale marginalità assume poi differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, *"sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell'attività svolta, come per le professioni liberali"*.

Il caso esaminato recentemente dalla Cassazione riguardava un amministratore di condominio, che aveva ricevuto alcune contestazioni tributarie per l'anno 1997 proprio sulla base dell'articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 (nella formulazione vigente *ratione temporis*).

Secondo l'amministrazione finanziaria il contribuente non aveva offerto prove contrarie sufficienti a vincere la presunzione legale.

Giunta all'attenzione della Cassazione, la vicenda ha dovuto necessariamente tenere conto del verdetto di illegittimità costituzionale reso l'8 ottobre 2014.

La declaratoria di incostituzionalità, evidenzia la suprema corte, è intervenuta con riferimento all'articolo 32 nella versione modificata oggi vigente. Tuttavia, la ratio ispiratrice della sentenza costituzionale vale anche per il passato. *«Deve essere osservato che ciò che è stato cancellato è proprio la presunzione sulla quale era fondato l'avviso di accertamento»*, precisa il collegio di legittimità, *"e cioè quella per cui i prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi erano presunti generatori di reddito non dichiarato"*.

Senza dimenticare, come già rilevato dalla Consulta, che la gran parte dei professionisti si avvale generalmente di un regime di contabilità semplificata.

Ciò comporta una «fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali», che renderebbe ulteriormente "non ragionevole" la presunzione di redditività dei prelievi. Da qui la cassazione della sentenza impugnata, rinviata a una nuova sezione della CTR Marche che dovrà ora nuovamente pronunciarsi tenendo conto dei principi di diritto affermati dalla Cassazione.

Un precedente giurisprudenziale che può acquisire spessore anche con riferimento a tutti quei lavoratori autonomi che si trovano oggi a dover attivare la procedura di *voluntary disclosure* per regolarizzare i capitali illecitamente detenuti in Italia e/o all'estero. Proprio il tema dei prelievi "anomali" è una delle problematiche che stanno maggiormente frenando la presentazione di istanze di collaborazione volontaria, a causa della mancanza di criteri oggettivi per qualificare le "anomalie" (i.e. particolari incongruenze rispetto ai bisogni personali propri del tenore di vita del contribuente) e di regole certe per stabilire quando e come l'utilizzo delle somme deve essere analiticamente giustificato ai fini di escludere la presunzione di maggior ricavo.



BOLLETTE, ORA È POSSIBILE PAGARLE A RATE ANCHE DOPO LA SCADENZA

Le bollette di luce e gas saranno rateizzabili anche dopo la scadenza. Si allungano i tempi a disposizione e si rafforzano le garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora. Queste le principali novità in tema di morosità approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la delibera 258 del 29 maggio scorso .

Una buona notizia per i consumatori che, a causa della crisi, sempre più spesso si sono ritrovati a pagare in ritardo i bollettini, rischiando il distacco dell'utenza.

Previsto un allungamento delle tempistiche per la richiesta di rateizzazione: può avvenire entro i 10 giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, vale a dire entro 30 giorni dall'emissione bolletta, in luogo degli attuali 20 giorni. Tempo in più che viene concesso anche nei casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.

Nel caso di costituzione in mora, invece, la tempistica si dilata in caso di morosità reiterata (vale a dire le richieste di sospensioni effettuate nei 90 giorni successivi alla prima). Ad esempio, il termine minimo per provvedere al pagamento non può essere inferiore a 10 giorni dall'emissione della comunicazione di costituzione in mora (in luogo di un tempo minimo di circa 20 giorni nei casi di morosità non reiterate).

Così, in pratica, in caso di bollette non pagate, il gestore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora riportando la nuova scadenza per pagare e la data in cui potrà essere richiesta la sospensione della fornitura (termine che non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi calcolati dall'ultimo giorno utile per il pagamento).

Inoltre, a tutela dei consumatori, la comunicazione di messa in mora sarà obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i pagamenti, anche per quelle scadute nel periodo in cui è già in corso una precedente procedura di mora, altrimenti il venditore non potrà richiedere la sospensione della fornitura. Innovazione che dovrebbe risolvere l'annoso problema della sospensione della fornitura per morosità quando il cliente non riceve la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento. **Il garante ha anche imposto ai gestori che, prima di richiedere la sospensione per morosità in caso di conguagli o di importi anomali, debbano comunque rispondere ai reclami scritti.** Ma per ricevere



finalmente delle risposte corrette e trasparenti occorre pazientare ancora, perché gestori e associazioni dei consumatori stanno elaborando nuovi obblighi in tema di contenuti minimi delle stesse risposte.

Sul fronte degli indennizzi, in caso di mancato rispetto delle regole, al cliente andranno 30 euro se la fornitura viene sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora per raccomandata; 20 euro se la fornitura viene sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste. In questi casi, inoltre, non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo per la sospensione o riattivazione della fornitura.

Infine, sempre in tema di tutele e trasparenza, dal primo settembre il venditore, anche se si avvale di un altro operatore per i rapporti col distributore, sarà obbligato a integrare il contratto con nuove previsioni a tutela del cliente e della continuità del servizio.

ATTENTI AGLI ACQUISTI ONLINE: BASTA UN 'CLIC' PER DEROGARE AL FORO COMPETENTE

D'ora in avanti è meglio prestare maggiore attenzione quando si effettua un acquisto online. Basterà **un click, infatti, per accettare l'attribuzione di competenza a un giudice diverso da quello previsto** per legge, purché la clausola sia accessibile e possa essere salvata o stampata.

Il principio è stato sancito dalla recente sentenza del 21 maggio 2015 della **Corte di giustizia europea (causa C-322/14)**, chiamata a risolvere una controversia tra un acquirente tedesco che aveva comprato online un veicolo elettrico e la società sussidiaria (sempre tedesca ma con casa madre in Belgio) che aveva annullato la vendita.

Il consumatore si era rivolto alla magistratura tedesca per richiedere il trasferimento della proprietà del veicolo **contestando la validità della clausola che derogava al foro competente**, affidando il tutto al giudice belga, in quanto, com'è noto, essendo la competenza fissata inderogabilmente, **la c.d. "riserva di foro"** richiede la **forma scritta e la sottoscrizione specifica**, cosa non avvenuta in quanto l'acquisto era stato perfezionato online.

Ma per la corte lussemburghese, **con il clic della procedura di accettazione delle condizioni generali** di vendita online, si accetta anche **l'inclusa clausola attributiva di competenza**, sebbene la stessa non sia stata sottoscritta e la finestra che la mostra non si apra automaticamente al momento della registrazione sul sito o della transazione. Questo perché, ha osservato la Cgue, la clausola che attribuisce la giurisdizione ad altro giudice può essere sia conclusa per iscritto, sia oralmente con conferma scritta ovvero in modo conforme alla prassi stabilita tra i contraenti oppure propria del commercio internazionale.

Inoltre, al fine di favorire la volontà delle parti nella scelta del giudice, **è da considerarsi ammessa qualsiasi comunicazione elettronica "che permetta una registrazione durevole della clausola"**, anche laddove il testo relativo alle condizioni generali di vendita non sia registrato in modo durevole dall'acquirente "prima o dopo che egli abbia contrassegnato la casella che indica l'accettazione delle suddette condizioni".

Per la validità della clausola, in sostanza, basta l'accessibilità della stessa da parte dell'acquirente e la possibilità, per lo stesso, **di salvarla e stamparla prima di concludere il contratto**, mentre non assume

alcun rilievo il fatto che la pagina web che la contiene non si apra automaticamente né quando il cliente si registra sul sito né durante le operazioni di acquisto.

COME NON FARSI PUNGERE DA VESPE, API E CALABRONI



Con la bella stagione si moltiplicano i rischi di incappare in punture d'insetto. Oltre ai fastidi e al prurito, il pericolo è quello di una reazione allergica. Ogni anno muoiono in Italia, per reazioni allergiche al veleno degli insetti, da 5 a 20 persone fra adulti e bambini, in genere a causa di edema della glottide e shock anafilattico. Lo precisano i sanitari dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che spiegano come individuare il problema e ridurre al minimo i pericoli. L'ostruzione grave e potenzialmente fatale delle vie

aeree si manifesta generalmente con: raucedine, difficoltà a parlare, tosse insistente, soffocamento, gola serrata.

L'allergia al veleno degli insetti è una reazione anomala ed esagerata alla loro puntura. Diversi insetti, pungendo la nostra pelle, iniettano sostanze nocive che provocano bruciore, rossore, dolore e prurito. Questa reazione è assolutamente normale se localizzata nella sede della puntura e se è limitata nell'estensione, nella gravità e nella durata. Si parla di allergia al veleno degli insetti quando invece la reazione è eccessiva: troppo estesa, grave e duratura. In qualche caso viene interessata gran parte di un arto, il rigonfiamento raggiunge un picco massimo entro le 48 ore e può durare fino a 7-10 giorni. A volte si presentano anche febbre, spossatezza e nausea"

Talvolta, inoltre, reazioni locali normali si accompagnano a reazioni in zone di pelle molto distanti dalla zona della puntura, reazioni dell'apparato respiratorio (crisi d'asma) e di quello cardiocircolatorio (grave calo della pressione). In Italia, gli insetti che provocano più frequentemente allergie sono le api, le vespe e i calabroni.

Cosa fare in caso di puntura di insetto? E' bene rimuovere immediatamente (entro 20 secondi) il pungiglione, se è visibile, con un movimento secco e rapido (usando le unghie o pinzette); trascorsi i primi 20 secondi l'operazione è meno utile perché tutto il veleno è stato ormai liberato. Poi si deve subito applicare ghiaccio o impacchi freddi, e identificare se possibile l'insetto responsabile. Occorre pianificare una visita specialistica dall'allergologo se la reazione è stata molto importante o se è stata classificata come reazione allergica.

I bambini allergici ad altre sostanze (per esempio a pollini, acari, gatto, latte, uovo, eccetera) non hanno un rischio maggiore rispetto a quelli considerati non allergici di sviluppare, se punti, un'allergia al veleno degli insetti. Per ridurre al minimo il rischio di essere punti da insetti, è utile:

- 1) **Evitare indumenti molto colorati e brillanti;**
- 2) **Indossare vestiti con maniche lunghe, pantaloni lunghi, calzini e scarpe chiuse;**
- 3) **Evitare profumi o lozioni forti;**
- 4) **Utilizzare lozioni a base di sostanze ad azione repellente per gli insetti;**

- 5) **Disporre di insetticidi di pronto e facile impiego;**
- 6) **Non lasciare all'aperto cibi di scarto e non sostare in vicinanza di bevande o cibi molto dolci;**
- 7) **Usare cautela quando si cucina o mangia all'aperto, specie nei mesi estivi e in aperta campagna;**
- 8) **Usare cautela in vicinanza di luoghi che più frequentemente sono sede di nidi di api, vespe e calabroni, come ad esempio in vicinanza di produttori di miele, in campagna nel periodo di maturazione della frutta o durante la vendemmia;**
- 9) **Far rimuovere nidi di api, vespe o calabroni in vicinanza della casa da personale esperto.**

RIMEDI NATURALI CONTRO IL CALDO IN CASA: COME RINFRESCARE SENZA CONDIZIONATORE

L'estate è una stagione meravigliosa, l'unico inconveniente è la calura, che in certi periodi può diventare addirittura insopportabile. La soluzione più banale è ricorrere ai **condizionatori**, ma esistono innumerevoli alternative, decisamente meno pericolose per la salute. Ecco allora alcuni consigli utili su **come rinfrescare senza condizionatore**.



Chiudere le tapparelle dove batte il sole, prima di andare al lavoro, è un'ottima soluzione per rinfrescare casa quando il caldo si fa insopportabile. Per far circolare l'aria basterà aprire le finestre in ombra. La sera invece spalancate porte e finestre, cercando di arieggiare bene l'ambiente.

Utilizzare un ventilatore a soffitto, una ottima alternativa al condizionatore, più economica e meno pericolosa per la salute. Abbassa la temperatura di 3-4 gradi e l'effetto è ancora più efficace se vi si posiziona davanti una ciotola di ghiaccio. In commercio esistono inoltre originali ventilatori da letto per chi non rinuncia alle lenzuola nemmeno in estate.

Spegnere gli elettrodomestici, che producono calore. Si consiglia di spegnerli perlomeno nelle ore più calde. Inoltre sarà bene posizionare dei contenitori di acqua in vari angoli, evaporando contribuirà a rinfrescare casa.

Scegliere tessuti chiari e tappeti di corda. Tende dai tessuti chiari sono da preferire perché riflettono i raggi solari. Per quanto riguarda i tappeti, andranno privilegiati quelli di corda o tela, più freschi rispetto a quelli di altri materiali.

Preferire abiti in cotone e lino. Inutile ricorrere ad abiti scollati per stare in casa se non sono di fibre naturali. I materiali sintetici sortiscono l'effetto contrario, mentre cotone e lino rinfrescano notevolmente la pelle. Ovviamente andranno privilegiati colori chiari.

Montare tende e ombrelloni. Tende e ombrelloni montati sul balcone permetteranno di tenere ombreggiata casa e vi consentiranno nel contempo di trascorrere qualche ora all'aperto. Anche le piante possono contribuire a schermare e assorbire il calore, sistematele parecchie sul balcone o su un eventuale terrazzo.

SANDALI, INFRADITO O PIEDI NUDI MENTRE GUIDI L'AUTO: LECITO?

Belle, sportive, eleganti, alla moda: le scarpe spesso diventano un indumento di stile, ma la comodità è tutta un'altra cosa. Lo sa chi deve macinare ore e ore di viaggio in auto e ben si toglierebbe le strette calzature per poter guidare senza nulla ai piedi e restare completamente scalzo. D'estate, poi, sbarazzarsi dei sandali o delle infradito è ancora più difficile, specie quando ci si muove alla volta della spiaggia. Ma il timore di incappare nella multa è sempre alto: perché, comunque, a torto o ragione, si crede che guidare coi piedi scalzi o con dei semplici sandali sia vietato dalla legge.



Nulla di più falso!

Il vecchio detto comune è ormai superato dal 1993, da quando, cioè, è stato eliminato, dal nostro codice della strada, il divieto di guidare l'automobile con ciabatte, sandali, zoccoli e tacchi alti. Insomma, i pedali del freno e dell'acceleratore (e, per chi non ha il cambio automatico, anche la frizione) possono essere utilizzati anche a piedi nudi. La nostra legge, però, ha sostituito il vecchio divieto di guida con calzature "mobili" (ossia non legate al tallone) con una previsione di portata più generica che, almeno in teoria, dovrebbe sostituirla. Il conducente, recita la nuova norma, deve sempre conservare il **controllo** del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie, in condizione di sicurezza, in modo da garantire la tempestiva **frenata** del mezzo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Una norma di carattere generico che si presta, anche, all'interpretazione del singolo giudice. Il punto focale dunque è se il piede senza la scarpa possa garantire "la tempestiva frenata": circostanza che, probabilmente, in tempi in cui esistevano ancora i vecchi freni meccanici, poteva essere dubbia, ma che oggi, coi nuovi dispositivi assai più sensibili, di certo è più facilmente contestabile. Peraltro, la stessa polizia di Stato, sul proprio sito, nel rispondere al quesito se **è possibile guidare l'auto con sandali infradito** ha espressamente chiarito che il divieto è stato ufficialmente abrogato, ma resta comunque l'obbligo, per il conducente, di autodisciplinarsi nella scelta dell'**abbigliamento** e degli accessori al fine di garantire un'efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione).

Ma i problemi potrebbero sorgere, più che con la **polizia**, piuttosto con la propria **assicurazione** in caso di incidente stradale. Infatti, qualora a seguito di un sinistro dovesse intervenire una pattuglia, questa potrebbe ben riportare, nel verbale, che il conducente non vestiva delle scarpe o, magari, indossava dei **sandali** o degli **infradito**. È capitato e si evince da diversi atti processuali. Ebbene, questo elemento potrebbe essere usato dalla Compagnia assicurativa, in sede di liquidazione del danno, per attribuire, magari, un **concorso di colpa** al conducente che non sia stato in grado di **frenare** tempestivamente. Un comportamento che nulla ha a che fare con la violazione del codice della strada, ma che comunque, potrebbe essere utilizzato strumentalmente dall'assicurazione solo per ridurre il risarcimento.



NUOVE LINEE GUIDA PER IL BAGAGLIO A MANO: CAMBIANO LE DIMENSIONI

Brutte notizie per i viaggiatori: le dimensioni del bagaglio a mano diminuiscono. Se fino a ieri avevate con voi una valigia piccola, più o meno delle dimensioni adatte per il viaggio, sappiate che d'ora in poi non si può più

sgarrare. La decisione è stata presa nel corso della 71esima assemblea generale dell'associazione che raccoglie le maggiori compagnie aeree del mondo che si è tenuta a Miami. **Le dimensioni del nuovo bagaglio a mano saranno di 55x35x20 centimetri e sui bagagli andrà apposto un logo con la scritta "Iata cabin Ok"** per permettere al personale delle compagnie aeree di identificare il bagaglio come immediatamente conforme alle norme stabilite. **Questa decisione di sviluppare una dimensione standard e ottimale concordata porterà ad un ordine complessivo** aiutando i passeggeri e il personale degli aeroporti.


12 COMANDI AUTOCAD EMISCONOSCIUTI DI CUI NON POTRAI PIÙ FARE A MENO

Prima di iniziare, fai attenzione! **Alcuni comandi AutoCAD richiedono l'estensione Express Tools installata.** Inoltre, se stai usando una versione di AutoCAD in italiano, questi comandi saranno probabilmente stati tradotti dall'inglese: per utilizzarli, sarà sufficiente che tu anteponga l'underscore davanti al nome del comando in inglese (es: `_edgemode`).

La lista dei 12 comandi AutoCAD semisconosciuti che cambieranno il modo in cui disegni!

1. QSELECT (SELERAPID)


QSELECT è il comando AutoCAD per selezionare oggetti nel disegno in base a dei filtri. È accessibile anche dalla barra degli strumenti Home, premendo questo pulsante nella scheda Utilities (Utilità):



Digitando **QSELECT** nella barra dei comandi AutoCAD e premendo INVIO, si aprirà questa finestra.

Come vedrai, **QSELECT** è uno strumento molto articolato, ma davvero molto potente e abbastanza intuitivo.

- **Apply To.** Tramite questo menu a tendina è possibile stabilire a quali oggetti applicare i filtri, se esclusivamente alla selezione corrente, oppure al



disegno intero.


- **Object type.** Permette di stabilire a quali tipi di oggetti applicare i criteri di selezione. Puoi decidere di applicarli a tutti tipi di oggetti, solamente ai blocchi o a tutto ciò che non è un blocco (specificato come *line*).
- **Properties.** Specifica secondo quale criterio filtrare la selezione. Nulla di che da dire qui!
- **Operator.** Imposta il criterio matematico per filtrare la selezione. Ad esempio, selezionando la proprietà *Color*, puoi decidere di selezionare tutti gli oggetti di un determinato colore che specificherai nel menu *Value*, scegliendo l'operatore *Equal*. Oppure, al contrario, puoi selezionare tutti i colori tranne quello specificato in *Value*, impostando come operatore *Not Equal*.

Infine, spuntando la casella "*Append to current selection set*" potrai aggiungere la selezione effettuata con QSELECT a degli oggetti che avrai precedentemente selezionato prima di lanciare il comando AutoCAD.

2. OVERKILL (ELIMINADUPLICATI)

Sostanzialmente il comando AutoCAD OVERKILL elimina gli oggetti duplicati che si sovrappongono, e permette addirittura di combinare tra di loro gli oggetti che si sovrappongono parzialmente.

Digitando **OVERKILL** (o **ELIMINADUPLICATI**) nella riga di comando, apparirà la seguente finestra di dialogo:



Come vedi, puoi impostare una tolleranza numerica: più il numero si avvicina allo 0, più gli oggetti dovranno essere simili tra di loro per venire modificati o eliminati dal comando. Inoltre, puoi decidere di ignorare determinate proprietà dell'oggetto dai criteri di confronto. Il resto delle opzioni regola il comportamento nel caso di segmenti o vertici che si sovrappongono.

3 & 4. LAYDEL & LAYOFF

Il comando **LAYDEL** permette di cancellare uno o più livelli, selezionando gli oggetti appartenenti a quei livelli. Questo comando AutoCAD cambia anche l'aspetto dei blocchi: quindi se un blocco contiene oggetti assegnati al layer che stai cancellando, quegli oggetti verranno eliminati anche dal blocco.

Il corrispettivo **LAYOFF**, invece, si utilizza nello stesso modo (ossia tramite selezione dell'oggetto), ma si limiterà semplicemente a spegnere il *layer* associato all'oggetto che hai selezionato. Inoltre, **LAYOFF** ha diverse sotto-opzioni per il comportamento da adottare selezionando blocchi o xref:

BLOCK (BLOCCO): Con questo comportamento attivato, selezionando un oggetto in un blocco spegnerai il *layer* associato al blocco, mentre se l'oggetto che selezioni si trova in un *xref*, disattiverai il layer associato all'oggetto.

ENTITY (OGGETTO): In questo caso, i layer degli oggetti che selezionerai verranno spenti anche se si trovano in un blocco o in un *xref*.

NONE (NESSUNO): L'impostazione **None (Nessuno)** fa sì che selezionando un blocco o un *xref* venga spento il livello associato al blocco o all'*xref*, piuttosto che quello dell'oggetto sul quale stai cliccando.

Questi comandi AutoCAD sono una manna dal cielo se hai a che fare con .DWG esterni da pulire. Stai aprendo un file CAD ricevuto da una fonte esterna, ma il disegno è pieno di informazioni inutili, con decine di layer dai nomi indecifrabili? Keep calm and **LAYDEL** e **LAYOFF**! Applica i comandi sugli oggetti che creano confusione nel disegno e, in pochi minuti, avrai un file pulito su cui iniziare a lavorare.

5 & 6. LAYISO & LAYUNISO

LAYISO ha una funzione inversa rispetto a **LAYOFF**, perché spegne tutti i layer ad eccezione di quello associato all'oggetto selezionato. Tramite i *Settings* del comando AutoCAD, puoi anche bloccare i layer, invece di spegnerli, con la funzione *Lock and Fade*. I layer bloccati in questo modo avranno un aspetto semitrasparente.

LAYUNISO serve semplicemente a ripristinare le modifiche apportate dal comando **LAYISO**, come se fosse uno switch.

7. IMAGEFRAME

Ma quanto è fastidiosa la cornice che AutoCAD piazza automaticamente attorno alle immagini raster? Ancora più fastidiosa se stai lavorando ad una impaginazione tavole in AutoCAD. Con il comando **IMAGEFRAME** potrai sbarazzarti finalmente dell'odioso contorno! Questo comando AutoCAD accetta esclusivamente i valori numerici 0, 1 e 2:


- 0: La cornice dell'immagine **scompare sia nella visualizzazione a display che nella stampa**. Riappare solo durante la selezione dell'oggetto stesso.
- 1: La cornice viene **visualizzata a display e stampata**
- 2: La cornice viene **visualizzata a display, ma non stampata**.

8. PURGE

Combina **PURGE** con **LAYDEL** o **LAYOFF** e avrai a disposizione l'arsenale perfetto per ripulire i tuoi file CAD! Questo comando AutoCAD effettua una scansione alla ricerca di tutti i componenti inutilizzati. Blocchi, stili di testo, layers e molto altro ancora: nulla sfugge al **PURGE**! Se ti ritrovi con dei file AutoCAD inaspettatamente grandi, eseguire il comando **PURGE** ne ridurrà le dimensioni. Se il file su cui stai lavorando ha delle dimensioni superiori a qualche decina di MB, ti consiglio di farti una bella tazza di tè, mentre lasci AutoCAD in esecuzione :-)



Eseguire **PURGE** dalla riga di comando farà comparire la finestra che vedi qui in alto. Da qui puoi facilmente controllare quali elementi verranno eliminati dal disegno e quali verranno mantenuti, poiché in uso. Puoi

anche decidere se confermare l'eliminazione dei singoli oggetti tramite un popup, e di analizzare e cancellare anche le entità non utilizzate all'interno di blocchi o *xref*.



9. EDGEMODE

Più che un comando in sé, EDGEMODE è una variabile di sistema che influenza il comportamento di due dei comandi più usati in assoluto: **TRIM** ed **EXTEND**. Di default, il valore del comando AutoCAD EDGEMODE è impostato su 0. Impostando EDGEMODE su 1, i comandi **TRIM** ed **EXTEND** prenderanno in considerazione anche le estensioni immaginarie della linea di taglio o su cui estendere l'oggetto. È più complicato a spiegarlo che a metterlo in pratica, quindi ho preparato due schemi per illustrarti il funzionamento di EDGEMODE:




10. OOPS

Questo comando AutoCAD, serve a ripristinare l'ultimo oggetto cancellato dal comando **ERASE** (ossia tramite il tasto CANC). Il vantaggio dell'uso di **OOPS** è evidente: se **UNDO** annulla l'ultima azione, qualunque essa sia stata, **OOPS** si limita soltanto ad annullare l'effetto del comando **ERASE**. Quindi, usando **OOPS**, non perderai il lavoro che hai compiuto tra la cancellazione dell'oggetto e l'esecuzione del comando, come invece accade con **UNDO**.

11. BCOUNT

Poniamo il caso che tu stia progettando degli uffici e che sia stato incaricato di pensare ad una serie di possibili layout per la sistemazione delle scrivanie, specificando il numero di postazioni di lavoro per ogni opzione fornita. Bene, se stai usando AutoCAD e hai avuto l'accortezza di creare dei blocchi per i mobili ho una buona notizia per te: lascia perdere carta e penna e usa




il comando AutoCAD **BCOUNT**. **BCOUNT** infatti conta automaticamente il numero di blocchi presenti nel disegno e fornisce un report delle informazioni. Premendo F2 nella riga di comando, puoi estendere la finestra di testo superiore e visualizzare l'output della conta:

Puoi usare **BCOUNT** per contare tutti i blocchi presenti nel disegno (premendo *Enter* dopo aver digitato il comando), o per specificare i blocchi da contare selezionandoli manualmente.

12. FLATSHOT

Per finire, un comando davvero utile se lavori in AutoCAD 3D e hai bisogno di produrre diagrammi o dettagli tecnologici da una vista tridimensionale. FLATSHOT permette di creare un disegno 2D sulla base di una vista 3D, tramite questa finestra di dialogo:



Tra i vantaggi del comando AutoCAD FLATSHOT, c'è la possibilità di creare il nuovo disegno non solo come blocco, ma anche di esportarlo in un nuovo file. FLATSHOT è particolarmente indicato per il disegno dei dettagli tecnologici: spuntando l'opzione *Show* nel menu *Obscured lines*, puoi comunicare ad AutoCAD di disegnare anche le linee nascoste attribuendogli un tipo di linea apposito, come un tratteggio, ad esempio.



I DRONI E LA LEGISLAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'E.N.A.C. (Ente Nazionale Aviazione Civile) , ai sensi dell'art. 687 del Codice della navigazione (come emendato dal decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96), agisce come " *unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile* ": la sua funzione è specifica e tecnica.

Tale ruolo è poi ulteriormente specificato in relazione ai velivoli a pilotaggio remoto, di cui all'art. 743, prevede nella definizione di aeromobile i mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (APR):

" Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia ", laddove, all'art. 742 del Codice della navigazione, equiparando i SAPR ai tradizionali aeromobili, viene stabilito che " le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti " .

All'art. 22 del Regolamento ENAC, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si sancisce l'obbligo di specificare eventuali profili di criticità relativi al trattamento di dati personali. L'operatore che voglia ottenere l'autorizzazione deve necessariamente indicare tutti i rischi relativi ad un trattamento dei dati personali altrui durante il volo. Oltre che per gli operatori autorizzati, il punto 2 dell'art. 22 impone, in via generale a tutti i SAPR (ma anche a tutti gli aeromodelli), che il trattamento dei dati personali debba essere effettuato nel rispetto del Codice della Privacy, con particolare riguardo all'utilizzo di modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità ai sensi dell'art. 3 del Codice stesso.

1) Modalità e luoghi in cui poter effettuare le riprese video/foto.

È considerato dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente. Le riprese video e/o le fotografie, possono fornire informazioni riguardanti la vita privata delle persone, ed in alcuni casi anche estremamente riservate, come quelle inerenti all'orientamento religioso, politico o sessuale (c.d. Dati Sensibili).

Le riprese effettuate a mezzo di un drone possono interessare il trattamento dei dati personali dei soggetti ripresi.

L'art. 5, punto 3, stabilisce che " il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione ". In buona sostanza, i dati acquisiti da persone fisiche per uso personale non rientrano nel campo di applicazione del Codice della Privacy, a meno che i suddetti dati siano destinati o ad una comunicazione sistematica od alla "diffusione" e quindi siano dati accessibili da terzi: parliamo di riprese o immagini pubblicate e divulgate su internet o su qualsiasi altro mezzo di diffusione e comunicazione.

La normativa sulla privacy disciplinata dal codice non opera ad esempio nel caso di uno scatto di una fotografia o la ripresa video e del suo invio occasionale ad amici o familiari: la foto o il video soddisfano esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità.

La linea direttiva imposta dall'art. 3 del Codice della Privacy, ossia quella di ridurre al minimo qualsiasi informazione personale delle persone riprese, soprattutto se prive di eventuale consenso degli interessati, trova alcune attenuazioni. Difatti oltre alla libertà di ripresa di personaggi pubblici e famosi (a meno che siano lesive della loro reputazione o se sono oggetto di utilizzo commerciale senza averne i diritti di sfruttamento) **la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita solo quando si adottano sistemi per superare quei normali ostacoli che impediscono di intromettersi nella vita privata altrui.**

Per considerare illecita una ripresa all'esterno bisogna verificare se *"per conseguire la captazione siano stati adottati accorgimenti volti a superare" quelle barriere che altrimenti impedirebbero la visione. Viceversa, quando le riprese avvengono in luoghi visibili da tutti senza che ricorrano tentativi di superare o rimuovere ostacoli, le persone inquadrare nelle riprese possono essere considerate parte integrante del paesaggio ripreso, in quanto "necessariamente" consapevoli della loro esposizione"* (Cassazione, Sen. n.47165/2010 ^[1]). **La sentenza è importante in relazione ai droni soprattutto quando vengono " considerate illecite le riprese effettuate mediante "sistemi per superare normali ostacoli che impediscono di intromettersi nella vita privata altrui".**

La questione, non risolta né mai affrontata per i droni, va valutata caso per caso.

Una ripresa intrusiva, come quella che ha ad oggetto per esempio situazioni di vita privata nelle abitazioni, appare senza dubbio illecita, mentre invece, una ripresa panoramica è da considerarsi lecita in quanto i soggetti ripresi sono parte integrante del paesaggio.

La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento. Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall'art. 10 c.c. (*" Abuso dell'immagine altrui"*).

Sussistono inoltre altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora.

Il reato di *Interferenze illecite nella vita privata - art. 615-bis del c.p.*, punisce "[2] Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa ; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un

incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato" (quest'ultima è un'aggravante speciale di tipo soggettivo, che quindi non si applica ai correi che non rientrino nella categoria di cui al comma 4 dell'art. 118 c.p.).

2) Risarcimento dei danni ex art. 15 Codice Privacy, in relazione all'art. 2050 c.c.

Il soggetto che ha riscontrato una violazione della propria sfera personale ha titolo di proporre richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'art. 15 del Codice della Privacy con riferimento all'art. 2050 c.c. ove viene stabilito che *" chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi*



adoperati è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno". Dalla lettera dell'articolo si desume che è il danneggiante e non il danneggiato (c.d. inversione dell'onere della prova) a dover provare di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari per non violare la privacy altrui. La giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che non sono risarcibili tutte le intrusioni illecite della sfera privata altrui, ma solo quelle che superano una minima soglia di tollerabilità. In altre parole, il risarcimento dovrebbe essere ammesso e determinabile **quando l'interesse del singolo, a rimanere riservata la propria vita privata prevale, sul grado di tolleranza che la convivenza sociale richiede a tutti i cittadini** (Cassazione, Sent. n. 16133/2014^[3]).

3) I regolamenti E.N.A.C.

Il regolamento E.N.A.C. sui sistemi aeromobili a pilotaggio remoto può essere definito come un atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente normativo. Tra i vari atti normativi del nostro ordinamento, il regolamento^[4], fonte-atto di rango secondario, che, oltre che alla Costituzione, devono essere conformi, a pena di illegalità, anche alla legge (principio di legalità). E' un atto emesso dall'autorità amministrativa e deve considerarsi valido solo quando, appunto, non è contrario alla legge od ad le altre norme di grado superiore. Tra i vari tipi di regolamenti ci sono quelli emanati da enti propri della pubblica amministrazione come l'E.N.A.C. La portata innovativa del Regolamento E.N.A.C. sui sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, fa comprendere perché è possibile definirlo come atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente normativo, in quanto l'ENAC ha introdotto qualcosa di nuovo nel nostro ordinamento, attraverso un norma che è generale ed astratta, ed è pertanto qualcosa di diverso da un semplice atto amministrativo.

4) Le circolari

Le circolari^[5] consistono in atti non aventi carattere normativo, attraverso le quali la pubblica amministrazione fornisce indicazioni generali ed astratte in ordine alle modalità con cui dovranno comportarsi in futuro gli organi della stessa ed il proprio personale. Tale definizione è stata superata dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sent. n. 19 del 14 novembre 2011) che invece ha preso atto del fatto che le circolari possono avere portata esterna e quindi possono rivolgersi a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione con tutte le conseguenze del caso, tra cui la possibilità di impugnare le stesse davanti al giudice amministrativo insieme all'atto a cui si riferiscono. A tale ultimo genere appartiene la

circolare applicativa diffusa dall'ENAC^[6]. Sebbene le circolari siano atti amministrativi dal contenuto più vario e molto spesso, come nel nostro caso, rivolte all'esterno, è ormai certo che *non hanno carattere normativo e non sono considerate fonti di diritto*. Sono pertanto atti amministrativi in stretto rapporto con i regolamenti dato che la loro funzione è quella di "spiegare" le indicazioni generali presenti nel regolamento senza tuttavia contraddirne il contenuto. Non essendo atti normativi, in linea di principio non sono nemmeno obbligatorie anche se comunque sono importanti per chiarificare alcuni aspetti del regolamento.

5) La figura dell'Operatore/Pilota

La scelta dell'ENAC di porre al centro delle attività di volo la figura dell'operatore rappresenta senza dubbio una scelta di prospettiva: l'operatore col tempo diventerà (al pari degli operatori aerei presenti per le attività aeree con gli aeromobili tradizionali) la figura chiave dell'industria del lavoro aereo con i droni. Sebbene in prospettiva l'operatore avrà sempre di più un'importanza fondamentale, allo stato attuale è forte l'esigenza di capire se le figure di operatore e pilota possono coincidere in un unico soggetto, e in quali termini. Questo perché molto spesso chi vuole intraprendere un'attività economica tramite il proprio drone è già in grado di pilotarlo.

Il Regolamento e la circolare applicativa prescrivono (sia in relazione ai SAPR inferiori che uguali o superiori ai 25kg MTOM) che l'Operatore debba possedere un'organizzazione tecnica e operativa adeguata all'attività che si intende effettuare e alla consistenza e tipologia della flotta (art. 10 del Regolamento ed 8.7 della Circolare applicativa). Da quel che si evince l'Operatore è il soggetto che organizza le attività di volo, intese come ogni fase prevista dall'autorizzazione (o la dichiarazione) e allo stesso tempo cura e controlla le qualifiche del pilota. Nel Regolamento, in primis, e nelle circolari, poi, l'operatore e il pilota sono due figure distinte ma strettamente collegate tra loro. Sebbene il Regolamento distingue e separa le due figure, non necessariamente ne esclude la "cumulabilità" e permettere che operatore e pilota possono essere la stessa persona. Ciò non solo è desumibile dal fatto che il Regolamento non dice nulla in contrario e ma anche perché sotto certi aspetti le circolari applicative lo permettono implicitamente. È il caso della circolare "qualificazione personale di volo APR", dove è previsto che per l'addestramento teorico è necessario seguire un corso presso un'organizzazione riconosciuta da ENAC qualora sia " *l'operatore a doversi qualificare quale pilota* " (art. 4.1).

Regolamento E.N.A.C.

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – E.N.A.C. - con delibera del C.d.A. nr. 42/2013 in data 16/12/2013 ha stabilito un regolamento per chi utilizza mezzi aerei a pilotaggio remoto, i cosiddetti Droni.

Il Regolamento, distingue due tipologie di Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto:

- **Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (S.A.P.R.)**, mezzi impiegati o destinati all'impiego in operazioni specializzate (lavoro aereo).
- **Aeromodelli**, mezzi impiegati esclusivamente per scopi ricreazionali e sportivi e che non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione.



Al fine di determinare i requisiti da soddisfare per operare e le diverse modalità di accesso allo spazio aereo, il Regolamento suddivide i Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto in due categorie di peso:

- inferiore a 25 kg;
- uguale o maggiore a 25 kg;

a) Sistemi con APR di massa al decollo massima minore di 25 kg.

Per quanto attiene i mezzi del segmento inferiore, utilizzati in operazioni di volo non critiche, è stato introdotto il concetto di "autocertificazione". Per tale tipo di operazioni, la responsabilità è lasciata all'operatore che valuta la criticità e l'idoneità del sistema. Le operazioni critiche, invece, sono autorizzate dall'ENAC, sulla base di accertamenti, che tengono conto della complessità del sistema e della criticità degli scenari operativi. Le operazioni di volo non critiche sono tipicamente quelle condotte in uno scenario operativo nel quale, in caso di malfunzionamenti, non si prevedono ragionevolmente danni a terzi. Il sorvolo di aree congestionate o di infrastrutture industriali costituiscono, invece, operazioni critiche.

b) Sistemi con APR di massa al decollo massima maggiore o uguale a 25 kg.

Per i Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto di peso superiore ai 25 kg, invece, è sempre prevista una certificazione del mezzo aereo e una autorizzazione all'operatore aereo, indipendentemente dalla criticità delle operazioni di volo.

Per tali mezzi, infatti, si mantiene la stessa tipologia di regolamentazione in uso per gli aeromobili tradizionali, certificazioni di aeronavigabilità e autorizzazione all'impiego.

[1] *la Corte precisa che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita, quando si adottano sistemi per superare quei normali ostacoli che impediscono di intramettersi nella vita privata altrui. Nel caso preso in esame dalla Corte una coppia era finita sotto processo e condannata dai giudici di merito (sia in primo grado sia in appello) per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), giacché avevano effettuato riprese con una telecamera alle figlie dei vicini di casa mentre giocavano nel giardino confinante. La Cassazione analizzando i dettagli del caso ha ritenuto valide le argomentazioni della coppia secondo cui "le scene captate erano agevolmente percepibili ad occhio nudo, non esistendo ostacoli fisici alla visione del giardino confinante da parte dell'abitazione degli stessi".*

[2] *Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, della l. 8 aprile 1974, n. 98.*

[3] *In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di trattamento illecito di dati personali.*

[4] *Disciplinati da ultimo dalla legge n. 400 del 1988, e contemplati nell'art. 1 delle preleggi, i regolamenti governativi hanno una posizione tra le fonti secondarie. Essi sono di sei tipi:*

- 1. regolamenti di esecuzione; vengono adottati per dare più agevole applicazione alle leggi, agli atti aventi valore di legge ed ai regolamenti comunitari.*
- 2. regolamenti di attuazione e integrazione; sono emanati nei casi in cui norme di rango primario pongano una disciplina di principio che, per produrre i suoi effetti, abbisogni di una disciplina di dettaglio.*
- 3. regolamenti indipendenti, che regolano, appunto, settori non disciplinati dalla legge e su cui non gravi una riserva di legge assoluta, (sulla cui legittimità costituzionale autorevole dottrina ha avanzato seri dubbi);*
- 4. regolamenti organizzativi, che di norma regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;*

5. regolamenti delegati o di delegificazione ,

6. regolamenti ministeriali e interministeriali (quali i decreti ministeriali). Questi ultimi sono considerati, però, fonti di terzo grado poiché sono sottoposti non soltanto alla Costituzione e alle legge ma anche agli altri regolamenti governativi, adottati dal Governo nella sua interezza.

[5] E 'un documento che contiene disposizioni che hanno una validità limitata all'ordinamento interno dell'organizzazione di interesse e non trova, quindi, applicazione nei confronti degli estranei che si rapportano con essa. Nella pratica le circolari sono largamente utilizzate nelle amministrazioni pubbliche, i cui uffici interpretano ed applicano le norme di legge secondo le indicazioni in esse contenute. Nel diritto amministrativo l' inosservanza delle istruzioni contenute in una circolare da parte dell' organo che ha adottato un atto amministrativo è considerata figura sintomatica del vizio di eccesso di potere e può, quindi, portare all' annullamento dell'atto. Tuttavia la giurisprudenza ritiene che: "La pubblica amministrazione può in via generale discostarsi dalle indicazioni contenute in una circolare, motivando adeguatamente tale scelta sulla base della concreta e specifica conformazione che si ritiene conveniente debba assumere la cura del pubblico interesse ".

[6] Roma, 30 aprile 2014 - In considerazione dell'entrata in vigore dalla data odierna del Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (APR) emesso dall'ENAC il 16 dicembre 2013, si rende disponibile in consultazione la Circolare applicativa del Regolamento stesso i cui contenuti sono volti ad agevolare sia gli operatori, sia i costruttori. La Circolare, infatti, tratta in modo diretto alcuni specifici articoli del Regolamento, per i quali si è ritenuto necessario dare informazioni sulle modalità di attuazione. Le metodologie di rispondenza ai requisiti richiesti trovano applicazione in modo proporzionale, in ragione della tipologia e criticità delle operazioni e della complessità dei sistemi. Alla Circolare, che rappresenta un tassello importante nel processo regolamentare, vista la complessità della materia e gli elementi di novità introdotti dal Regolamento, saranno associate specifiche Linee Guida?, in corso di elaborazione,? per approfondimenti tematici, tra cui, a titolo di esempio, il processo di valutazione del rischio, i criteri di qualificazione dell'equipaggio, la predisposizione del programma di prove in volo.

**PER SCARICARE IL REGOLAMENTO ENAC SUI MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO
[CLICCA QUI](#)**